SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 5 marzo 2004 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 novembre 2003.

Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge n. 342/2000, in materia di attività di utilità sociale, in favore delle associazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

04A02020

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Portici e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Portici (Napoli), ed il sindaco nella persona dell'avv. Leopoldo Spedaliere;

Considerato che, in data 4 febbraio 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portici (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Piccolella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, ed alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Portici (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Leopoldo Spedaliere.

Il citato amministratore, in data 4 febbraio 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Portici (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Piccolella.

Roma, 24 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Agropoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Agropoli (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Luigino Di Marco;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Vallo della Lucania in data 20 novembre 2002, confermata dalla Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 11959 dell'8 agosto 2003, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Agropoli (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Agropoli (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigino Di Marco.

Successivamente, con sentenza del tribunale di Vallo della Lucania del 20 novembre 2002, confermata dalla sentenza della Corte suprema di cassazione n. 11959 dell'8 agosto 2003, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Sull'attivazione della procedura di scioglimento del consiglio comunale di Agropoli in presenza di ricorso per revocazione proposto dall'interessato, ai sensi degli articoli 391-*bis* e 395 c.p.c., è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Agropoli (Salerno).

Roma, 23 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Teverola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Teverola (Caserta) ed il sindaco nella persona del dott. Giovanni Caserta;

Considerato che, in data 22 febbraio 2004 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Teverola (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Teverola (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giovanni Caserta.

Il citato amministratore, in data 22 febbraio 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teverola (Caserta).

Roma, 23 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Motta Visconti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Motta Visconti (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Motta Visconti (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carmela Nuzzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Motta Visconti (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 febbraio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Veriticatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone nel contempo, con provvedimento n. 13.4/00880-Gab.AREA II REL. del 13 febbraio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Motta Visconti (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carmela Nuzzi.

Roma, 21 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Lozio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lozio (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lozio (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Fico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lozio (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 308/Area II-E.L./LOZIO del 21 febbraio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lozio (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Fico.

Roma, 23 febbraio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A02219

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2004.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3339).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2003, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Ravvisata la necessità di porre in essere ulteriori interventi urgenti finalizzati a concludere celermente la fase di prima emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il rinvio delle attività produttive, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore regionale alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2003, n. 3309, assicura, anche con riferimento alle attività da porre in essere ai sensi delle ordinanze citate in premessa, il complessivo coordinamento:

a) delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi previsti dal programma di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 2003;

b) delle iniziative poste in essere dagli enti locali in attuazione delle disposizioni impartite dal commissario delegato, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 e n. 3328 del 2003;

c) della programmazione, individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché il ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati.

2. Ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il commissario delegato provvede in particolare:

a) all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio ove si procede alla delocalizzazione o alla rilocalizzazione, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003 e dell'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328/2003. L'Autorità di bacino è tenuta a recepire tale qualificazione nella redazione del piano per l'assetto idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998, convertito, con modificazioni, in legge n. 267/1998;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei territori interessati dai dissesti idrogeologici, secondo i programmi approvati ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2003, n. 3328;

c) all'erogazione dei contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili.

3. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 2, lettera *a)*, il commissario delegato individua le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo soggetti a delocalizzazione o alla rilocalizzazione; nei successivi trenta giorni i comuni interessati provvedono, se necessario, all'individuazione delle aree per la ricostruzione delle unità immobiliari da delocalizzare o rilocalizzare. La deliberazione del comune, in relazione al contesto di particolare urgenza con riferimento a superiori esigenze di sicurezza, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

4. Le unità immobiliari da rilocalizzare o delocalizzare sono demolite e sgomberate dal comune, con oneri a carico della gestione commissariale, a condizione che

per l'erogazione del contributo il consenso da parte del proprietario, alla demolizione dell'immobile sia irrevocabile.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

6. Il commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, può avvalersi dell'opera delle strutture regionali, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di direttive ed indicazioni fornite dallo stesso commissario delegato, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

7. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, nonché per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il commissario delegato può avvalersi di un'unità operativa composta da sei membri di cui farà parte il commissario delegato con funzioni di presidente.

8. Con provvedimento da adottarsi da parte del medesimo commissario delegato, è costituita l'unità operativa e la sua durata nonché il compenso spettante a ciascuno dei componenti, individuati tra esperti di elevata e comprovata professionalità nelle materie di interesse della presente ordinanza.

9. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico e amministrativo alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato è altresì autorizzato ad istituire, con apposito provvedimento, una commissione tecnico-consultiva, composta da cinque membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui tre designati dal commissario delegato, di cui uno magistrato amministrativo o avvocato dello Stato e due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

10. Con il medesimo provvedimento, è altresì stabilita la durata del summenzionato comitato, le modalità di funzionamento e di nomina del coordinatore, nonché il compenso spettante ai relativi componenti, che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.

11. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, di cui ai programmi approvati ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 2003, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi è convocata dallo stesso commissario delegato e delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1 in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato o i soggetti attuatori per gli interventi loro affidati, provvedono all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, il commissario delegato è autorizzato nei limiti delle risorse disponibili a:

a) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unità immobiliari distrutte o per le quali è necessaria la demolizione al fine della ricostruzione sul medesimo sedime, sulla base delle spese documentate, determinati con riferimento alla stima dei costi delle opere di ricostruzione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potrà comunque superare la somma di euro 200.000,00 per ciascuna unità immobiliare distrutta o da demolire a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, comprensiva degli oneri di demolizione e di smaltimento;

b) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unità immobiliari danneggiate, sulla base delle spese documentate, determinati con riferimento alla stima dei costi delle opere di riparazione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percen-

tuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potrà comunque superare la somma di € 100.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi;

c) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di unità immobiliari già ubicate nelle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, soggette a delocalizzazione o rilocalizzazione nell'ambito dei comuni colpiti dall'evento alluvionale, per la costruzione o l'acquisto di altro immobile, sulla base delle spese documentate, ivi comprese quelle per l'acquisto dei terreni, determinati dalla stima dei costi di nuova costruzione, effettuata da parte dei gruppi di tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, e secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il contributo massimo erogabile non potrà comunque superare la somma di € 250.000,00 per ciascuna unità immobiliare da rilocalizzare a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi;

d) erogare contributi ai proprietari di beni mobili, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo di € 30.000,00 per l'intero complesso dei beni contenuti nell'unità immobiliare, sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti;

e) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di € 15.000,00, sulla base delle spese documentate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad € 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

2. Per le unità immobiliari che ostacolano le opere di messa in sicurezza definitiva del territorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

3. Ai proprietari di unità immobiliari da delocalizzare o da rilocalizzare è data facoltà di utilizzare il contributo per la nuova costruzione o l'acquisto nell'ambito del territorio degli altri comuni gravemente colpiti dall'evento alluvionale del 29 agosto 2003 ed individuati dal commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3309 del 2003.

4. Al fine di attuare il procedimento volto all'erogazione dei contributi di cui al comma 1, il commissario delegato può avvalersi dei sindaci dei comuni interessati ai fini dell'istruttoria e dell'erogazione dei contributi.

5. I contributi di cui al comma 1 sono erogati al netto delle eventuali anticipazioni già concesse ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003.

6. Possono essere previste anche forme di contribuzione in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi.

7. È ammessa la cumulabilità fra i contributi di cui al presente articolo ed eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici, entro il limite dell'ammontare del danno determinato.

8. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, sono consentiti lavori in economia; i relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di € 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

9. Nell'ambito dell'erogazione dei fondi da assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta ovvero sgomberata e di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti per l'autonoma sistemazione, il commissario delegato può autorizzare i sindaci ad erogare i contributi anche in misura diversa rispetto a quanto disposto dalla norma sopra citata e comunque nel limite massimo di € 750, adeguatamente motivando circa la ricorrenza delle accertate condizioni di eccezionalità.

Art. 4.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare contributi, nel limite massimo del 70% dei danni subiti, per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati, sulla base delle risorse disponibili, e comunque fino ad un massimo di € 500.000,00 per ogni unità produttiva danneggiata, attinenti le imprese industriali, artigianali, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, società sportive e associazioni di volontariato, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui trattasi.

2. L'ammontare del danno subito di cui al comma 1 è determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene distrutto o danneggiato, effettuata da parte dei gruppi tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003. Tale determinazione rappresenta l'ammontare della spesa ammissibile e il relativo contributo viene erogato sulla base delle spese effettuate, documentate da fatture quietanzate o altri titoli di spesa equipollenti, di data successiva all'evento calamitoso. Nel caso di lavori in economia possono essere concessi contributi nel limite del 70% dei danni subiti e fino ad un massimo di

€ 25.000,00. La relativa rendicontazione avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, i cui contenuti siano riscontrabili dalla contabilità aziendale.

3. I contributi di cui ai commi precedenti possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione, maggiorata dagli eventuali interessi.

4. Il commissario delegato è altresì autorizzato ad erogare contributi, fino ad un massimo di € 6.000,00, e nel limite del 70% delle spese sostenute per l'affitto di immobili e di macchinari ed attrezzature i cui contratti siano stati stipulati successivamente ed a causa degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, necessari per la continuazione dell'attività d'impresa, entro un periodo di dodici mesi dalla data degli eventi alluvionali.

5. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È ammessa la cumulabilità fra i contributi di cui al presente articolo ed eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici, entro il limite dell'ammontare del danno determinato.

7. Le modalità procedurali per l'applicazione dei benefici disposti dal presente articolo sono fissate con provvedimento del commissario delegato.

Art. 5.

1. I contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 6 della presente ordinanza, sono erogati dal commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano previamente predisposto dal commissario medesimo, con il quale verranno identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sarà ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Dipartimento della protezione civile entro quindici giorni dal successivo invio.

Art. 6.

1. Il commissario delegato è autorizzato a concedere alle autonomie locali, secondo modalità procedurali che saranno fissate con provvedimenti del medesimo commissario delegato, contributi fino al 70% della spesa sostenuta previa stima effettuata dagli uffici tecnici delle medesime autonomie, nel limite massimo di € 800.000,00, per il ripristino:

del patrimonio edilizio;

delle infrastrutture pubbliche non ricomprese nel programma di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza 3309 del 2003;

per il riavvio delle attività d'impresa.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di apposito rendiconto.

Art. 7.

1. Il periodo massimo da assumere ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza n. 3309 del 2003 non può superare i dodici mesi di sospensione dell'attività d'impresa.

2. All'art. 3, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 3309 del 2003 le parole «è pari all'ammontare dei mancati introiti» sono sostituite dalle seguenti «è concesso»; dopo la medesima lettera *b)* è aggiunta la seguente: «*c)* un contributo fino ad un massimo di 100.000,00, a favore delle imprese che abbiano subito una riduzione del reddito a causa dell'evento calamitoso del 29 agosto 2003. Il predetto contributo è commisurato al 70% della differenza fra gli introiti realizzati nel periodo settembre-novembre 2002, e gli introiti dello stesso periodo del 2003, purché la riduzione sia pari o superiore alla misura del 20%».

3. Al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3309 del 2003, dopo le parole «di cui all'art. 7» è aggiunto il seguente periodo «A carico delle medesime risorse sono posti gli oneri sostenuti dal Corpo dei vigili del fuoco inerenti al ripristino dei mezzi e delle attrezzature utilizzate nelle fasi dell'emergenza».

Art. 8.

1. Al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione emergenziale, il commissario delegato, ove necessario, oltre alle deroghe previste all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, è autorizzato ad avvalersi delle seguenti deroghe:

art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267/1998, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili distrutti e danneggiati nelle zone diverse da quelle individuate e perimetrate ai sensi dell'art. 1, comma 2;

art. 1, comma 1, e art. 3-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365;

legge regionale n. 7/2000.

2. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, appositamente trasferite sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3. L'assessore regionale alla protezione civile - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponi-

bili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.

Art. 9.

1. Per la regione e per i comuni gravemente colpiti dagli eventi alluvionali, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui trattasi, non vengono considerati ai fini del patto di stabilità per l'anno di competenza.

Art. 10.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui in premessa, e nei limiti di vigenza dello stesso, il commissario delegato è autorizzato ad assumere e a utilizzare mediante il ricorso al lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni, fino a quindici unità di personale, anche in deroga ai limiti percentuali di utilizzo rispetto all'organico regionale, stabiliti nell'art. 10, comma 1, del contratto collettivo di lavoro stato giuridico del personale regionale 1994-1997, area non dirigenziale. Il personale può essere destinato anche alle amministrazioni comunali colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

Art. 11.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A02340

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2004.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3341).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento ai territorio di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 dei 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività dello smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania»;

Vista la nota del 24 febbraio 2004 del presidente della regione Campania con cui il medesimo presidente rassegna le dimissioni dall'incarico di commissario delegato per l'emergenza rifiuti;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Corrado Catenacci è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, esercitando i relativi poteri conferiti con le ordinanze di protezione civile di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A02336

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 aprile 2002.

Istituzione del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche, concernente disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante la delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in tema di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Visti i decreti legislativi 19 dicembre 1991, n. 406, 17 marzo 1995, n. 158 e 25 febbraio 2000, n. 65;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge n. 109/1994;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Considerato che l'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, conferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quadro delle attribuzioni volte ad assicurare il supporto necessario per l'attività del CIPE integrato dai presidenti delle regioni interessate, anche il compito di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura;

Ravvisato che l'efficace esercizio della predetta funzione non può prescindere dalla sorveglianza sulla realizzazione dei progetti per la necessità di evitare che l'esecuzione delle opere rappresenti occasione di infiltrazione della delinquenza organizzata o costituisca presupposto di riciclaggio di denaro di provenienza illecita delle associazioni malavitose o sia, comunque, inquinata da irregolarità gravi;

Ritenuto che per prevenire il verificarsi di tipologie di minaccia sia alla sicurezza fisica dei cantieri sia di coloro che negli stessi prestino la propria attività, è opportuno apprestare adeguate forme di sorveglianza «in loco», specie con riferimento alle opere di maggior rilevanza;

Considerata l'esigenza, per il raggiungimento di tali primari obiettivi, di una struttura di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che operi tramite un contingente di personale di limitata consistenza, ai fini dell'esercizio dei poteri delineati dall'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Rilevato inoltre che, per il conseguimento dei predetti obiettivi, la medesima struttura possa ottenere dalle competenti autorità l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia, agli ispettorati del lavoro ed agli enti locali tramite convenzioni di avvalimento e/o di collaborazione, nonché l'introduzione nei capitolati di gara dell'onere di appositi progetti di difesa passiva e sicurezza delle opere;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di diretta collaborazione del Ministro, nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica, 24 aprile 2001, n. 320, è istituito il «Servizio per l'Alta sorveglianza per le grandi opere».

2. Il Servizio fa a capo ad un unico direttore, che agisce con autonomia funzionale ed opera alle dirette dipendenze del Ministro.

3. Il Servizio cura, con cadenza annuale la redazione di un documento illustrativo del complesso delle attività svolte e degli obiettivi conseguiti, in coerenza alle direttive del Ministro.

4. L'attività del Servizio, sia per le direttive del Ministro, sia per le relazioni con l'amministrazione e con gli organi istituzionali, è coordinata dall'ufficio di Gabinetto ai sensi degli articoli 2, comma 6 e 3, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 320/2001.

Art. 2.

1. Il direttore del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, sarà coadiuvato da:

un coordinatore dotato di una specifica professionalità tecnico-giuridico-ispettiva che abbia, altresì, maturato una specifica esperienza in materia di controllo e/o contrasto alle varie forme di irregolarità economico-finanziaria nella realizzazione delle opere pubbliche;

due dirigenti esperti di gestione amministrativa e specialisti nella normativa comunitaria del settore;

tre dirigenti tecnici con esperienza diretta nella gestione del processo di realizzazione delle opere pubbliche e dell'alta sorveglianza.

2. Il direttore del Servizio propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la designazione del personale avente i requisiti indicati al precedente comma, il cui *status* sarà successivamente disciplinato con apposito, provvedimento regolativo.

3. Al supporto informatico del Servizio provvede la direzione per i sistemi informativi e statistici per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

1. Al fine dell'ottimale perseguimento dei propri obiettivi, sulla base delle direttive impartite, il Servizio predispone:

a) piani operativi inerenti l'esercizio dell'alta sorveglianza;

b) intese e convenzioni, di concerto con i prefetti delle province territorialmente competenti, per l'avvalimento e/o la collaborazione con le Forze di polizia, gli ispettorati del lavoro e gli enti locali.

2. Al Servizio sono sottoposti, inoltre, i progetti predisposti per la difesa e la sicurezza di ciascuna opera i cui oneri vengono inseriti nei capitolati di gara.

Art. 4.

1. A tutela della sicurezza e dell'efficienza nell'esecuzione delle opere e a salvaguardia della corretta provenienza e destinazione dei capitali impiegati, il Servizio, sempre nel rispetto della normativa di settore, promuove:

a) attività conoscitive sulla provenienza dei capitali e sulle persone fisiche e/o giuridiche operanti in subappalto, ovvero a mezzo di noli a caldo o a freddo;

b) tutela ambientale del territorio interessato dalle opere;

c) vigilanza sulla sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori;

d) sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle opere. Inoltre promuove e realizza il monitoraggio sui progetti di difesa passiva e sicurezza delle opere.

2. Per il Servizio può essere richiesta la collaborazione:

a) delle articolazioni della Guardia di finanza;

b) delle articolazioni della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri;

c) delle articolazioni dei Corpi di polizia mineraria, ambientale ed idraulica dipendenti dalle autonomie locali, nonché del Corpo forestale dello Stato;

d) delle articolazioni e degli uffici preposti alla sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori (ispettorati del lavoro e casse edili);

e) delle articolazioni e degli uffici preposti alla sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle opere (prefetti, uffici territoriali del Ministero delle infrastrurture e dei trasporti, uffici del Genio militare).

3. Per le opere di particolare rilevanza, il Servizio può proporre la nomina di un «responsabile dell'attività di alta sorveglianza dell'opera» alla cui attività cooperano, su base convenzionale, le strutture periferiche interessate statali, regionali e/o di altre autonomie.

4. Il Servizio può, in alternativa, proporre l'attribuzione della predetta funzione al responsabile del procedimento di cui alla legge n. 109/1994.

Art. 5.

1. Il direttore del Servizio ha la facoltà di indicare prescrizioni a tutela dell'integrità fisica dei cantieri e relativa incolumità dei rispettivi addetti, tramite specifiche strutture e difese passive (come recinzioni, telecamere, personale addetto al controllo degli accessi ai cantieri etc.), sulla base di apposito progetto approvato.

2. L'indicazione di cui al comma 1 avviene all'esito delle istruttorie dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove trattasi di istituire un capitolato speciale d'appalto a carico del General Contractor, e con ordinanza del prefetto competente per gli altri insediamenti e opere che siano individuati come obiettivi sensibili.

3. Il Servizio approva la predisposizione di piani operativi per l'alta sorveglianza delle opere il cui importo rientra nel quadro economico della spesa dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione (art. 16, comma 7, legge n. 109/1994).

Art. 6.

1. Il Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere interloquisce, avvalendosi anche del responsabile dell'attività di alta sorveglianza dell'opera, con i livelli periferici statali, con le strutture regionali e/o con le autonomie locali.

Art. 7.

1. L'attività e la documentazione del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere sono soggetti a classificazione di sicurezza.

2. Il personale del Servizio è munito di nulla-osta di segretezza di adeguato livello.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sottoscrizione.

Roma, 15 aprile 2002

Il Ministro: LUNARDI

04A02341

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 marzo 2003.

Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 con la quale è stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Considerato che l'art. 15, comma 5, del citato decreto legislativo, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

Ritenuto di individuare procedure di monitoraggio idonee ad assicurare il governo dei dati e delle informazioni in possesso dei diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle opere di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, in modo da garantire una visione unitaria e strategica;

Decreta:

Art. 1.

Attività oggetto di monitoraggio

1. Ai fini della attuazione delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti:

a) alle aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, come indicate negli elaborati progettuali;

b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;

c) alle procedure di affidamento delle opere al concessionario e/o al contraente generale e ai successivi affidamenti e subaffidamenti ad imprese terze;

d) agli assetti societari relativi al concessionario e al contraente generale nonché ai terzi a qualunque titolo affidatari e subaffidatari, e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione dell'opera;

e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi dei Gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3;

f) ogni altro dato o informazione ritenuto rilevante dal Comitato di cui all'art. 3.

Art. 2.

Rete di monitoraggio

1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono, nel loro insieme, la rete di monitoraggio relativa alle opere di cui al presente decreto; essi informano la propria attività al principio di collaborazione reciproca, provvedendo, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, allo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti indicate nell'art. 1:

a) Ministero dell'interno;

b) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) Ministero dell'economia e delle finanze;

d) Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:

e) Direzione nazionale antimafia, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-*bis* del codice di procedura penale;

f) Forze di polizia;

g) regioni, province e comuni;

h) soggetto aggiudicatore se diverso da quelli indicati alle lettere *b)* e *g)*;

i) concessionario e/o contraente generale;

l) uffici territoriali del Governo;

m) provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 3.

Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere

1. È costituito presso il Ministero dell'interno un Comitato di coordinamento di cui fanno parte:

tre componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno, di cui uno individuato nell'ambito della Direzione investigativa antimafia ed uno con funzioni di coordinatore del Comitato;

tre componenti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuati nell'ambito del servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere;

due componenti in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia;

due componenti in rappresentanza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

2. Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro dell'interno sulla base delle designazioni effettuate.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a intervenire i prefetti delle province interessate alla realizzazione delle opere, i provveditori alle opere pubbliche, nonché rappresentanti delle regioni e degli enti locali, anche ai fini dell'acquisizione di informazioni di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*. Il Comitato può altresì procedere all'audizione del concessionario e del contraente generale.

Art. 4.

Attività del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere

1. Il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere svolge funzioni di impulso e di indirizzo dell'attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la rete di monitoraggio di cui all'art. 2. A tali fini:

a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1;

b) provvede al supporto dell'attività dei prefetti sul territorio, anche ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, ovvero esercitabili attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 1, comma 3;

c) procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate.

2. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento nel rispetto dei principi di efficienza e speditezza e delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza.

3. Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente, nonché ogni qualvolta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*. In tal caso, con la richiesta è inviata una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali è richiesta la convocazione del Comitato.

4. Il Comitato riferisce semestralmente ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

Art. 5.

Attività della Direzione investigativa antimafia dei Gruppi Interforze presso gli uffici territoriali del Governo e del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere

1. Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero dell'interno sono, a livello centrale, attribuite alla Direzione investigativa antimafia la quale vi provvede operando in raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale.

2. Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero delle infrastrutture sono, a livello centrale, attribuite al Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere che agisce in raccordo con i provveditorati alle opere pubbliche.

3. A livello provinciale sono costituiti, presso gli uffici territoriali del Governo interessati territorialmente, Gruppi Interforze coordinati da un funzionario dello stesso Ufficio e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche, da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, nonché da un funzionario delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia.

I predetti Gruppi operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia, la quale nel caso di opere che interessano il territorio di più province assicura il raccordo dell'attività dei Gruppi istituiti presso gli uffici territoriali del Governo, nonché con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia la Direzione investigativa antimafia predispone apposito sistema informatico per l'acquisizione e la gestione dei dati, interconnettendosi con gli uffici territoriali del Governo e con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

5. Le attività di monitoraggio dei Gruppi Interforze si avvalgono anche degli esiti degli accessi ispettivi sui cantieri per la verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, nonché delle misure relative alla sicurezza fisica dei lavoratori.

6. Per gli aspetti relativi alle verifiche di efficienza e sicurezza nell'esecuzione dei lavori, nonché per quelli di tutela ambientale, il Servizio per l'alta sorveglianza

delle grandi opere procede, d'intesa con le amministrazioni competenti, a realizzare uno specifico sistema di interconnessione informatica dei dati, i quali verranno messi a disposizione del Comitato di cui all'art. 3.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il supporto tecnico-amministrativo all'attività del Comitato di cui all'art. 3 è assicurato nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Ministro dell'interno è definito il contingente di personale destinato all'esercizio dei compiti di cui al comma 1.

3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del presente decreto, anche per ciò che concerne il funzionamento della struttura di supporto, sono posti a carico dei fondi di cui all'art. 1, comma 7, lettera *f)* del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, con le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 15, comma 5 del citato decreto legislativo.

Roma, 14 marzo 2003

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

04A02342

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 17 febbraio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 18.595 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 2003 e 26 gennaio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 2003 e scadenza 1° dicembre 2010, fino all'importo massimo di nominali 4.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 2003 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 dicembre 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2003, entro le ore 11 del giorno 26 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 dicembre 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 22 dicembre 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantuno giorni.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 dicembre 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A02322

DECRETO 20 febbraio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 febbraio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 18.595 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 13 e 26 gennaio 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 gennaio 2004 e scadenza 15 gennaio 2007, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 gennaio 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 2004, entro le ore 11 del giorno 26 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 13 gennaio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º marzo 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º marzo 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 gennaio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A02323

DECRETO 20 febbraio 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2004 e scadenza 1º agosto 2014, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 febbraio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 18.595 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti il proprio decreto in data 26 gennaio 2004 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto all'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, entro le ore 11 del giorno 26 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 26 gennaio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 febbraio 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per ventinove giorni.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità per il servizio di tesoreria mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 gennaio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A02324

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 febbraio 2004.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 7 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2004

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

04A02326

DECRETO 19 febbraio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Actraphane» - insulina umana biosintetica, autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C n. 265/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Actraphane» - insulina umana biosintetica, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/229/001 30 40 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/002 30 40 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/003 30 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/004 30 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/005 10 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/006 10 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/007 20 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/008 20 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/009 20 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/010 30 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/011 30 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/012 30 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/013 40 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/014 40 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/015 40 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/016 50 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/017 50 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/018 50 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/019 10 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/020 10 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/021 20 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/022 20 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/023 30 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/024 30 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/025 40 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/026 40 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/027 50 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/028 50 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/029 30 innolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia in penna preriempita 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/030 30 innolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/031 30 flexpen 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia in penna preriempita 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/032 30 flexpen 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/229/033 30 flexpen 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk AS.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 ottobre 2002 con la quale la specialità medicinale «Actraphane» ha modificato la procedura da mutuo riconoscimento a procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della stessa classe e dello stesso prezzo delle confezioni della specialità medicinale «Actraphane»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 novembre 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Actraphane» debba venir attribuito un nuovo numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ACTRAPHANE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente nuovo numero di identificazione nazionale:

30 40 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936018/E (in base 10), 128PSL (in base 32);

30 40 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936020/E (in base 10), 128PSN (in base 32);

30 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936032/E (in base 10), 128PT0 (in base 32);

30 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936044/E (in base 10), 128PTD (in base 32);

10 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936057/E (in base 10), 128PTT (in base 32);

10 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936069/E (in base 10), 128PU5 (in base 32);

10 penfill 100 UI/ml sospensione inettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936071/E (in base 10), 128PU7 (in base 32);

20 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936083/E (in base 10), 128PUM (in base 32);

20 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936095/E (in base 10), 128PUZ (in base 32);

20 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936107/E (in base 10), 128PVC (in base 32);

30 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936119/E (in base 10), 128PVR (in base 32);

30 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936121/E (in base 10), 128PVT (in base 32);

30 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936133/E (in base 10), 128PW5 (in base 32);

40 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936145/E (in base 10), 128PWK (in base 32);

40 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936158/E (in base 10), 128PWY (in base 32);

40 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936160/E (in base 10), 128PX0 (in base 32);

50 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936172/E (in base 10), 128PXD (in base 32);

50 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936184/E (in base 10), 128PXS (in base 32);

50 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936196/E (in base 10), 128PY4 (in base 32);

10 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936208/E (in base 10), 128PYJ (in base 32);

10 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936210/E (in base 10), 128PYL (in base 32);

20 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936222/E (in base 10), 128PYY (in base 32);

20 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936234/E (in base 10), 128PZB (in base 32);

30 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936246/E (in base 10), 128PZQ (in base 32);

30 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936259/E (in base 10), 128Q03 (in base 32);

40 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936261/E (in base 10), 128Q05 (in base 32);

40 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936273/E (in base 10), 128Q0K (in base 32);

50 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936285/E (in base 10), 128Q0X (in base 32);

50 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936297/E (in base 10), 128Q19 (in base 32);

30 innolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia in penna preriempita 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936309/E (in base 10), 128Q1P (in base 32);

30 innolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936311/E (in base 10), 128Q1R (in base 32);

30 innolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936323/E (in base 10), 128Q23 (in base 32);

30 flexpen 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 cartuccia in penna preriempita 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936335/E (in base 10), 128Q2H (in base 32);

30 flexpen 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936347/E (in base 10), 128Q2V (in base 32);

30 flexpen 100 UI/ml sospensione iniettabile 10 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936350/E (in base 10), 128Q2Y (in base 32).

Art. 2.

La classificazione della specialità medicinale «Actraphane» nelle confezioni di seguito indicate resta confermata come segue:

30 100 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino 10 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936032/E (in base 10), 128PT0 (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 14,96 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 24,69 (IVA inclusa);

10 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936069/E (in base 10), 128PU5 (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 22,44 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 37,03 (IVA inclusa);

20 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936095/E (in base 10), 128PUZ (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 22,44 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 37,03 (IVA inclusa);

30 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936121/E (in base 10), 128PVT (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 22,44 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 37,03 (IVA inclusa);

40 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936158/E (in base 10), 128PWY (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 22,44 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 37,03 (IVA inclusa);

50 penfill 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936184/E (in base 10), 128PXS (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 22,44 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 37,03 (IVA inclusa);

10 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 6 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936208/E (in base 10), 128PYJ (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 22,44 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 37,03 (IVA inclusa);

20 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936222/E (in base 10), 128PYY (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 22,44 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 37,03 (IVA inclusa);

30 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936246/E (in base 10), 128PZQ (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 22,44 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 37,03 (IVA inclusa);

40 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936261/E (in base 10), 128Q05 (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 22,44 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 37,03 (IVA inclusa);

50 novolet 100 UI/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035936285/E (in base 10), 128Q0X (in base 32) - classe «A» - prezzo ex factory euro 22,44 (IVA esclusa) - prezzo al pubblico euro 37,03 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 febbraio 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A02189

DECRETO 20 febbraio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Deubel Daniela Aloisia Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51 CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48 CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Deubel Daniela Aloisia Maria, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di beschaftigungs und arbeitstherapeutin conseguito in Germania nell'anno 1982 presso la «Accademia per specializzati della riabilitazione - ospedale di Karlsbad-Langensteinbach» Germania, al fine dell'esercizio professionale in Italia di terapista occupazionale;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del giorno 27 novembre 2003;

Rilevata la corrispondenza di detto titolo estero con quello di terapista occupazionale contemplato nel decreto ministeriale n. 136/1997;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo beschaftigungs und arbeitstherapeutin, conseguito in Germania nell'anno 1982 presso l'«Accademia per specializzati della riabilitazione - ospedale di Karlsbad-Langensteinbach» Germania dalla sig.ra Deubel Daniela Aloisia Maria nata a Bad Homburg (Germania) il giorno 4 maggio 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di terapista occupazionale (decreto ministeriale n. 136/1997), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A02208

DECRETO 20 febbraio 2004.

Rettifica al decreto 12 novembre 2003 di determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2004.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il proprio decreto 12 novembre 2003, con cui sono state determinate le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2004;

Vista la nota in data 5 febbraio 2004, con cui la ditta Solmag S.p.a. chiede l'attribuzione delle quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 2004, già assegnate alla ditta Laboratori Mag S.p.a. con il citato decreto;

Accertato che la ditta Laboratori Mag S.p.a. ha cambiato la ragione sociale in Solmag S.p.a. e che quest'ultima è stata parimenti autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita le sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Considerato che occorre procedere alla rettifica del decreto di che trattasi, limitatamente alla citata ditta;

Decreta:

La ditta Laboratori Mag S.p.a., via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (Milano), indicata al punto 7) del decreto 12 novembre 2003 è rettificata in Solmag S.p.a, via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (Milano), fermo restando l'elenco e le quantità delle sostanze espresse in base anidra che quest'ultima è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il dirigente
dell'ufficio centrale stupefacenti
GUARINO

04A02347

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 febbraio 2004.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS n. 534 del 5 novembre 2003, riguardante la «Regolamentazione della materia relativa alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola occupata (DMAG Unico) con sistemi automatizzati».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento in materia previdenziale;

Vista la delibera n. 534 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del 5 novembre 2002;

Vista la deliberazione del 16 gennaio 2004 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la predetta delibera;

Decreta:

È approvata, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri citata in premessa, la delibera n. 534 adottata, ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 48 del 1988, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 5 novembre 2002 avente ad oggetto «Regolamentazione della materia relativa alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola occupata (DMAG Unico) con sistemi automatizzati».

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2004

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

DELIBERAZIONE N. 534

OGGETTO: Regolamentazione della materia relativa alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali della mano d'opera agricola occupata (DMAG Unico) con sistemi automatizzati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Seduta del 5 novembre 2002)

Visto l'art. 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, che prevede l'obbligo di presentazione di denunce trimestrali della manodopera occupata per i datori di lavoro agricolo;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che disciplina i termini di presentazione delle suddette dichiarazioni fissandoli al venticinquesimo giorno successivo al trimestre cui la denuncia si riferisce;

Visto l'art. 9-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, con il quale, per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995, l'I.N.P.S. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ex SCAU;

Vista la deliberazione dell'Istituto nazionale previdenza sociale n. 156 del 20 novembre 1987, approvata con decreto ministeriale 4 dicembre 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290/1987 sulla presentazione delle denunce contributive tramite internet ovvero supporto magnetico;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, che consente la delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento relative alle denunce delle retribuzioni previdenziali ed assistenziali, adottate con delibere dei consigli di amministrazione da sottoporre all'approvazione da parte del Ministero del lavoro e della prevideaza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Accertata la necessità, per i datori di lavoro agricolo che si avvalgono della presentazione delle denunce trimestrali DMAG a mezzo internet o mediante supporto magnetico, di differire il termine per la presentazione della denuncia trimestrale dei lavoratori occupati al giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre cui si riferisce;

Su proposta del direttore generale f.f.

Delibera:

Il termine fissato al giorno 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio per la presentazione della denuncia trimestrale dei lavoratori agricoli, occupati, da parte dei datori di lavoro, dei consulenti del lavoro e delle associazioni di categoria che si avvalgono della presentazione della denuncia trimestrale a meno internet o supporto magnetico, è differito rispettivamente al 25 maggio, 25 agosto, 25 novembre e 25 febbraio.

La presente deliberazione ha effetto dal mese successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente: GIANNUZZI

Il segretario: CIAROLLA

04A02220

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Annullamento del decreto 18 aprile 2003, concernente il riconoscimento del titolo di maestro di sci in discipline alpine a favore del sig. Gianlorenzo Vaudagnotto.

IL SEGRETARIO GENERALE
PER I RAPPORTI CON GLI ORGANISMI SPORTIVI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Vaudagnotto Gianlorenzo ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Francia il 19 gennaio 2002, con particolare riferimento alla regione Piemonte;

Visto il proprio decreto 18 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 27 maggio 2003 con il quale è stato disposto il riconoscimento del titolo di maestro di sci in discipline alpine oggetto dell'istanza del sig. Gianlorenzo Vaudagnotto;

Vista la nota del collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte datata 4 novembre 2003 con la quale si comunica che il sig. Vaudagnotto non ha conseguito in Francia un titolo professionale riconoscibile in quanto risulta iscritto al corso per l'ottenimento del titolo di maestro di sci francese denominato «Brevetto di Stato di educatore sportivo di primo livello, specialità sci alpino» e che attualmente è solo un allievo che frequenta il corso di formazione e che deve ancora sostenere e superare le prove finali;

Vista la nota del Collegio nazionale dei maestri di sci italiani datata 2 dicembre 2003 con la quale è stata trasmessa una dichiarazione della Scuola nazionale di sci e di alpinismo di Chamonix in cui si conferma la circostanza che il sig. Vaudagnotto non ha completato il corso di formazione per l'ottenimento del titolo di maestro di sci in Francia e che, pertanto, non è in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione;

Ritenuto che il riconoscimento del titolo è stato disposto sulla base di un erroneo presupposto;

Ravvisato l'interesse pubblico di assicurare le necessarie garanzie per l'esercizio della professione di maestro di sci in Italia;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'annullamento del decreto;

Decreta:

Art. 1.

È annullato il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali datato 18 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 27 maggio 2003, con il quale è stato disposto il riconoscimento del titolo di maestro di sci in discipline alpine a favore del sig. Gianlorenzo Vaudagnotto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il segretario generale: ROCCA

04A02210

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 febbraio 2004.

Consegna definitiva delle opere relative all'estensione della rete idrica a servizio delle aree industriali dell'Alta Irpinia agli insediamenti urbani di Vallata, Monteleone e Rocchetta S. Antonio.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dall'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici, di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, che istituisce il Ministero dello attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000, di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio BS della D.G.C.I.I, il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dalle attività produttive;

Vista la legge 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura dagli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1, del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione in data 21 luglio 1983, intercorsa tra il Ministero designato, Concedente, e la SNAM Progetti, Concessionario, con il quale sono state disciplinate le modalità e fissati i compensi per la progettazione e la realizzazione dell'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra De Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle d Vitalba;

Visto l'atto aggiuntivo in data 6 novembre 1987, con il quale l'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981, affidava alla SNAM Progetti la concessione di progettazione e realizzazione dell'estensione della rete idrica a servizio delle aree industriali dell'Alta Irpinia agli insediamenti urbani di Vallata, Monteleone e Rocchetta S. Antonio;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 14 novembre 1989, con il quale è stata certificata l'ultimazione di tutti i lavori di concessione al 9 settembre 1989;

Vista la relazione ed il certificato di collaudo, emessi dalla Commissione in data 22 febbraio 1990;

Visto il verbale del 16 giugno 1990 di consistenza e consegna provvisoria delle opere acquedottistiche, con il quale la SNAM Progetti S.p.a., ha consegnato, unitamente alla necessaria documentazione progettuale all'Ente autonomo acquedotto pugliese, per la gestione e la manutenzione provvisoria, le opere relative all'estensione della rete idrica a servizio dalle aree industriali dell'Alta Irpinia agli insediamenti urbani di Vallata, Monteleone e S. Antonio;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata con atto del 16 giugno 1994;

Considerato che la gestione delle opere in argomento è stata effettuata senza soluzione di continuità dell'Acquedotto pugliese S.p.a., già Ente autonomo acquedotto pugliese, o che le necessarie documentazioni sono in possesso del gestore;

Visto che l'Acquedotto pugliese S.p.a., già Ente autonomo acquedotto pugliese, affidatario della gestione dell'opera acquedottistica ai sensi, della convenzione stipulata con il concedente in data 1° dicembre 1986, gestisce ancora oggi l'estensione della rete idrica a servizio delle aree industriali dell'Alta Irpinia agli insediamenti urbani di Vallata, Monteleone e Rocchetta S. Antonio;

Visto che dalle ricerche effettuate presso il Ministero delle attività produttive non sono state rinvenute ulteriori documentazioni utili;

Vista la nota n. 580 del 10 dicembre 2003, con la quale il sottoscritto commissario *ad acta*, ai sensi del comma 1 dell'art. 86 della legge n. 289/2002, ha comunicato alla regione Campania di volere provvedere all'emissione del provvedimento formale di consegna definitiva della rete idrica in argomento;

Considerato che a seguito di ulteriori verifiche e sopralluoghi effettuati dalla struttura commissariale, è emerso che parte delle opere di progetti ricadono anche nel territorio della regione Puglia (provincia di Foggia);

Vista la nota n. 735 del 23 gennaio 2004 del sottoscritto commissario *ad acta*, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 luglio 1990, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è

stato comunicato alle regioni interessate di volere provvedere all' emissione del provvedimento formale di consegna definitiva della rete idrica in argomento;

Ritenuto che, ai sensi del comma 1, dell'art. 86 della legge n. 289/2002, si debba procedere all'emissione del provvedimento formale di consegna definitiva in testa direttamente alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali delle opere relative all'estensione della rete idrica a servizio delle aree industriali dell'Alta Irpinia agli insediamenti urbani di Vallata, Monteleone e Rocchetta S. Antonio;

Considerato che nei termini assegnati con le citate comunicazioni non sono pervenute osservazioni;

Visto il fax prot. n. 428 del 16 febbraio 2004 dell'ufficio commissariale;

Considerato che non risulta la sussistenza di eventi classificati come naturali ed eccezionali riferiti all'opera in argomento, intervenuti tra la data di approvazione del collaudo e l'attualità e che abbiano determinato danni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa e la specifica situazione gestionale, sono consegnate definitivamente alle amministrazioni regionali della Campania e Puglia, a ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, le opere relative all'estensione della rete idrica a servizio delle aree industriali dell'Alta Irpinia agli insediamenti urbani di Vallata, Monteleone e Rocchetta S. Antonio.

Art. 2.

Le citate amministrazioni regionali, che per ogni necessaria ricognizione documentale potranno raccordarsi con l'Acquedotto pugliese S.p.a. attuale gestore delle opere, provvederanno, a propria cura e spese, a volturare a proprio nome, ove non diversamente disposto, l'intestazione dei suoli ricadenti nei propri ambiti territoriali, espropriati dal concessionario progettista e realizzatore dell'opera, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32, legge n. 219/1981.

Art. 3.

Le amministrazione regionali provvederanno, altresì a subentrare ovvero volturare, ove non diversamente disposto, a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli enti destinatari dell'opera.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

04A02242

DECRETO 20 febbraio 2004.

Consegna definitiva dell'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione

degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura dagli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione in data 21 luglio 1983, intercorsa tra il Ministero designato, concedente, e la SNAM Progetti, concessionario, con la quale sono state desciplinate le modalità e fissati i compensi per la progettazione e la realizzazione dell'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra De Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba;

Visto l'atto aggiuntivo in data 25 maggio 1985, con il quale si è provveduto alla ridefinizione di taluni patti contrattuali ed è stata deferita ad un collegio di arbitri, nominati all'art. 3 del medesimo atto ai sensi dell'art. 1349, secondo comma, cod. civ., la determinazione del corrispettivo forfettario per la progettazione e la realizzazione dell'acquedotto e dei termini di esecuzione delle opere, nonché la verifica della completezza della progettazione esecutiva delle opere redatte dal concessionario e l'approvazione del progetto medesimo;

Vista la relazione conclusiva in data 19 luglio 1985, con la quale il suddetto collegio ha definitivamente approvato ad ogni effetto il progetto esecutivo presentato dal concessionario;

Visto il decreto del Ministro designato in data 12 settembre 1985, con il quale è stato assunto l'impegno di spesa occorrente per la realizzazione dell'opera in questione;

Visti gli ordini di servizio n. 16 in data 14 giugno 1985 e n. 17 in data 14 giugno 1985 con i quali sono state approvate dal direttore dei lavori, ai sensi della ordinanza n. 27/219/ZA, le perizie di variante n. 1 e n. 2, le quali, tra l'altro, non hanno comportato alcun aumento di spesa;

Considerato che a termine dell'art. 3, secondo comma, dell'atto summenzionato in data 25 maggio 1985, è stato deferito, altresì, al collegio degli arbitri la determinazione del corrispettivo forfettario per la progettazione e la realizzazione della variante dell'acquedotto per l'abitato di Lioni;

Vista la relazione conclusiva in data 22 ottobre 1985 con la quale il suddetto collegio ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto esecutivo presentanto dal concessionario per la variante citata, e lo ha contestualmente approvato definitivamente ad ogni affetto;

Visto il 1º verbale del 15 gennaio 1987 di consistenza e consegna provvisoria delle opere acquedottistiche ed il verbale definitivo di consistenza del 23 gennaio 1987 con i quali la SNAM Progetti S.p.a. ha consegnato, unitamente alla necessaria documentazione progettuale, all'Ente autonomo acquedotto pugliese, per la gestione e la manutenzione provvisoria, le opere acquedottistiche a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle li Vitalba;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 1º luglio 1986, con il quale è stata certificata l'ultimazione di tutti i lavori di concessione al 30 giugno 1986;

Vista la relazione ed il certificato di collaudo, emessi dalla commissione in data 1º giugno 1987, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 514/32-CO/PCM del 21 giugno 1989;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata con atto del 16 giugno 1994;

Considerato che la gestione delle opere in argomento è stata effettuata senza soluzione di continuità dall'Acquedotto pugliese S.p.a., già Ente autonomo aquedotto pugliese, e che le necessarie documentazioni sono in possesso del gestore;

Visto che l'Acquedotto pugliese S.p.a., già ente Autonomo acquedotto pugliese, affidatario della gestione dell'opera acquedottistica ai sensi della convenzione stipulata con il concedente in data 1º dicembre 1986, gestisce ancora oggi l'acquedotto a servizio dello aree industriali di Lioni, Nusco, Morra de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba, nonché dei serbatoi e delle reti idriche di distribuzione interna alle succitate aree industriali;

Visto che dalle ricerche effettuate presso il Ministero delle attività produttive non sono state rinvenute ulteriori documentazioni utili;

Visto il decreto a firma del direttore generale del coordinamento incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 157/

GST/MICA del 2 luglio 1999, con il quale, ai sensi della legge n. 266/1997, vengono trasferite al Consorzio ASI di Avellino le opere infrastrutturali relative alle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri e Calaggio;

Visto il decreto a firma del direttore generale del coordinamento incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 156/GST/MICA del 2 luglio 1999, con il quale, ai sensi della legge n. 266/1997, vengono trasferite al Consorzio ASI di Potenza le opere infrastrutturali relative all'area industriale di Valle Vitalba;

Vista la nota n. 571 del 5 dicembre 2003, con la quale il sottoscritto commissario *ad acta*, ai sensi del comma 1 dell'art. 86 della legge n. 289/2002, ha comunicato alla regione Campania di volere provvedere all'emissione del provvedimento formale di consegna definitiva dell'acquedotto in argomento;

Considerato che a seguito di ulteriori verifiche e sopralluoghi effettuati dalla struttura commissariale, è emerso che parte delle opere di progetto ricadono anche nel territorio della regione Puglia (provincia di Foggia) e parte del territorio della regione Basilicata (provincia di Potenza);

Vista la nota n. 736 del 23 gennaio 2004, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, quale il sottoscritto commissario *ad acta* ha comunicato alle regioni interessate di volere provvedere all'emissione del provvedimento formale di consegna definitiva dell'acquedotto in argomento;

Ritenuto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 86 della legge n. 289/2002, si debba procedere all'emissione del provvedimento formale di consegna definitiva in testa direttamente alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, dell'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Mora de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba ad esclusione delle reti interne, già consegnate in proprietà ai Consorzi ASI con decreti ministeriali n. 156/GST/MICA e n. 157/GST/MICA entrambi del 2 luglio 1999;

Considerato che nei termini assegnati con le citate comunicazioni non sono pervenute osservazioni;

Visto il fax prot. n. 429 del 16 febbraio 2004 dell'ufficio commissariale;

Considerato che non risulta la sussistenza di eventi classificati come naturali ed eccezionali riferiti all'opera in argomento, intervenuti tra la data di approvazione del collaudo e l'attualità e che abbiano determinato danni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa e la specifica situazione gestionale, è consegnato definitivamente alle amministrazioni regionali della Campania, Basilicata e Puglia, a ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, l'acquedotto a servizio delle aree industriali di Lioni, Nusco, Morra de Sanctis, Conza della Campania, Nerico, Calitri, Calaggio e Valle di Vitalba ad esclusione delle reti interne, già consegnate in proprietà ai Consorzi ASI con decreti ministeriali n. 156/GST/MICA e n. 157/GST/MICA entrambi del 2 luglio 1999.

Art. 2.

Le citate amministrazioni regionali, che per ogni necessaria ricognizione documentale potranno raccordarsi con l'Acquedotto pugliese S.p.a. attuale gestore delle opere, provvederanno, a propria cura e spese, a volturare a proprio nome, ove non diversamente disposto, l'intestazione dei suoli ricadenti nei propri ambiti territoriali, espropriati dal concessionario progettista e realizzatore dell'opera, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32, legge n. 219/1981.

Art. 3.

Le amministrazioni regionali provvederanno, altresì, a subentrare ovvero volturare, ove non diversamente disposto, a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di riforma di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli enti destinatari dell'opera.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il commissario ad acta*:* D'AMBROSIO

04A02256

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate, Circoscrizionale Napoli 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate Circoscrizionale Napoli 3, per i giorni 15, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 gennaio 2004;

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che nei giorni 15, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 gennaio, l'alta percentuale di personale dell'ufficio Circoscrizionale Napoli 3, parecipante alle assemblee sindacali indette dai sindacati di base, non ha permesso l'erogazione di tutti i servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto; pertanto l'ufficio non ha funzionato regolarmente, come comunicato dal dirigente dello stesso ufficio con propria nota del 2 febbraio 2004.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 156 del 19 febbraio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b*.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 febbraio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A02337

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2004.

Autorizzazione alla società CAF Dipendenti e pensionati uniti - DPU S.r.l., in Catania, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società CAF Dipendenti e pensionati uniti S.r.l., con sigla CAF DPU S.r.l., con sede in Catania, via Pola n. 19, codice fiscale n. 04084070871, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di dipendenti e pensionati.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di dipendenti e pensionati alla società sopra indicata e rappresentata dal presidente Pirola rag. Flavio che, in data 17 dicembre 2003, ha presentato apposita istanza correlata della documentazione sotto specificata:

1. atto costitutivo stipulato in data 29 luglio a rogito del notaio dott. Valerio Tacchini (repertorio n. 13139, raccolta n. 2992).

2. statuto della società, allegato all'atto costitutivo dal quale risulta che:

a) il capitale sociale è di € 52.000,00;

b) che il CAF dipendenti e pensionati uniti - DPU S.r.l., con sede in via Pola, 19 - Catania, codice fiscale n. 04084070871 è costituito dalla associazione sindacale FEAPI - Federazione europea autonoma piccoli imprenditori, con sede in Milano, via Bernardino Verro n. 89, codice fiscale n. 900003920866 alla quale, come da autocertificazione resa in data 1° dicembre 2003 dal Presidente *pro-tempore* e rappresentante legale della stessa, aderiscono oltre cinquantamila lavoratori dipendenti e pensionati.

3. copia della ricevuta della Banca Cariparma & Piacenza, allegata all'atto costitutivo, dalla quale risulta che il capitale sociale è stato interamente versato in data 29 luglio 2003.

4. copia della polizza di assicurazione stipulata con la Compagnia di assicurazione Levante Norditalia assicurazioni in data 3 dicembre 2003, la cui garanzia è

prestata con un massimale di € 1.032.913,80, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 164/1999;

5. relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF DPU S.r.l., redatta dal responsabile dell'assistenza fiscale dott. Francesco Polizzi;

6. certificato di iscrizione all'albo rilasciato, in data 11 dicembre 2003, dal collegio dei ragionieri commercialisti economisti d'impresa, circoscrizione del tribunale di Nicosia, dal quale risulta che il responsabile dell'assistenza fiscale rag. Francesco Polizzi, nato a Nicosia (Enna) il 9 dicembre 1955, codice fiscale PLZFNC55T09F892Z, è iscritto all'albo dal 19 aprile 1984;

7. nota n. 9/2004 del 16 febbraio 2004 del collegio dei ragionieri commercialisti economisti d'impresa, circoscrizione del tribunale di Nicosia, dalla quale risulta che a carico del rag. Francesco Polizzi non sussistono giudizi disciplinari pendenti né cause di incompatibilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 17 ottobre 1953;

8. dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999.

Riferimenti normativi dell'atto:

1. decreto ministeriale 28 dicembre 2000 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001; decreto di attivazione dell'Agenzia;

2. decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, art. 1 e decreto ministeriale 28 dicembre 2000, attribuzioni del direttore regionale;

3. decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, art. 32, comma 1, lettera *d)*;

4. decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e i dipendenti;

5. decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, art. 1: competenza delle direzioni regionali al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Palermo, 24 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A02213

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle entrate di Roma 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'Ufficio locale delle Entrate di Roma 3 per il giorno 23 gennaio 2004 dalle ore 11 a fine turno.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio locale di Roma 3 con nota n. 5226 del 23 gennaio 2004 ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio nel suddetto giorno a causa dalla partecipazione della quasi totalità del personale all'assemblea indetta dalle OO.SS. L'assemblea si è protratta fino all'orario di chiusura degli sportelli non consentendo così ai contribuenti di adempiere agli obblighi tributari in scadenza.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 196l, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10), concernente lo statuto dei diritti del contribuente, competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 26 febbraio 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A02332

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 protocollo n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Bari protocollo n. 2376/2004 del 26 gennaio 2004 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che nel giorno 23 gennaio 2004 a causa della partecipazione del personale all'assemblea sindacale svoltasi dalle ore 11,30 alle 13,05 si è verificato l'irregolare funzionamento dei servizi ipocatastali ed in particolare: mancata accettazione di atti di aggiornamento catastali PREGEO, DOC.FA e domande di voltura; mancato svolgimento dei servizi al pubblico tra cui quelli di visura e certificazione catastale dalle ore 11,30 alle ore 12; mancato svolgimento delle attività di recupero arretrato degli atti catastali, con particolare riferimento al recupero di atti di aggiornamento cartografico nell'ambito del piano CABI 2004;

Accertato che l'irregolare ed il mancato funzionamento dei servizi è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 12 febbraio 2004 con nota protocollo n. 228/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali, con riferimento alle attività in premessa specificate per il giorno 23 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 febbraio 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A02070

DECRETO 19 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedente-

mente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 protocollo n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia protocollo n. 350768/04 del 29 dicembre 2003 con la quale è stato comunicato che il giorno 22 gennaio 2004 i servizi catastali del suddetto ufficio provinciale per problemi tecnici non avrebbero svolto servizio di front-office. Con successiva nota del 23 gennaio 2004, prtocollo n. 351194 del medesimo ufficio veniva confermata la summenzionata circostanza;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 12 febbraio 2004 con nota protocollo n. 227/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizi catastali, nel giorno 22 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 febbraio 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A02071

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 marzo 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 12 della legge n. 528 del 2 agosto 1982, nella parte in cui si preclude a soggetti diversi dai rivenditori di generi di monopolio lo svolgimento dell'attività di raccolta del lotto?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il sig. Comes Giuseppe, via Leuca, 8 - 73020 Castromediano Cavallino - tel. 0832/217620.

04A02392

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 2003 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

Medaglia di bronzo

All'ispettore di Polizia municipale Fortunato Di Bartolo con la seguente motivazione:

«con pronta determinazione ed esemplare iniziativa interveniva per impedire che un disoccupato, in preda a una grave crisi di sconforto, continuasse ad infierire sul proprio corpo procurandosi ferite da taglio alle braccia e al volto e portasse alle estreme conseguenze il folle gesto, riuscendo a bloccarlo e ad assicurarlo, poi, alle cure dei sanitari» — Gela, 21 ottobre 1997.

Al Capo II Cl. Np. Antonio Paparo con la seguente motivazione:

«con generoso slancio ed umana solidarietà, interveniva in soccorso di una giovane ragazza che, manifestando chiari propositi suicidi, si era immersa nelle acque del mare. Gettandosi tempestivamente nell'acqua riusciva, con notevoli sforzi, ad afferrare la giovane e a trarla in salvo» — Crotone, 14 aprile 2002.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 settembre 2003, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

1) C° II Cl. Np Toni Casano;

2) Sgt. Np Salvatore Salerno;

3) Sc. III Cl. Np Vito Locascio;

4) Sc. III Cl. Np Antonio Fischetti:

«con generosa determinazione e elevata professionalità, riusciva, insieme all'equipaggio, nonostante le proibitive condizioni meteo-marine, ad affiancare con la motevedetta un peschereccio libico, rimasto incagliato nei fondali, con a bordo quarantuno extracomunitari, fra cui donne e bambini e a trarli in salvo» — Pantelleria, 26 gennaio 2002.

04A02221 - 04A02222

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2003 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

Medaglia d'oro

Alla memoria del vigile del fuoco permanente Simone Mazzi con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e consapevole rischio personale si calava, ancorato al cavo di una gru, lungo un pendio per prestare soccorso al conducente di una autoarticolato rimasto ferito a seguito di un grave incidente stradale. Nel generoso tentativo, per l'improvvisa rottura del cavo, precipitava nel vuoto, perdendo la vita.

Fulgido esempio di elette virtù civiche, di altruismo e di incondizionato senso del dovere». — Palazzo del Pero, 28 gennaio 2003.

Alla memoria del vigile del fuoco permanente sommozzatore Simone Renoglio con la seguente motivazione:

«Con cosciente sprezzo del pericolo ed eccezionale abnegazione, non esitava a calarsi in acqua per trarre in salvo un sommozzatore rimasto bloccato per diverse ore sotto la paratoia di una diga. Nella circostanza però perdeva la giovane vita, sacrificandola ai più nobili ideali di umana solidarietà e spirito di servizio». — Castel Giubileo, 14 gennaio 2003.

Alla memoria del finanziere scelto Stefano Gottardi con la seguente motivazione:

«Componente di una squadra di soccorso alpino della Guardia di finanza, impegnato, in condizioni metereologiche avverse, in operazioni di ricerca di un turista scomparso in una impervia zona montana, veniva travolto da una slavina, sacrificando così la propria giovane vita ai più nobili ideali di altruismo ed abnegazione.

Splendido esempio di elette virtù civiche e di altissimo senso del dovere». — Val Senales, 20 febbraio 2002.

Al maresciallo dei Carabinieri Gianmarco Ariano con la seguente motivazione:

«Con ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, si poneva all'inseguimento di tre malviventi autori di una rapina ai danni di un istituto di credito, riuscendo a raggiungere uno dei malfattori e desistendo solo dopo che, nel corso di una violenta colluttazione, veniva raggiunto da un colpo di pistola esploso dal rapinatore per rassicurarsi la fuga.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — Roma, 8 marzo 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2003 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

Al maresciallo capo dei Carabinieri Raffaele Ferraro con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, avuta notizia di un incendio divampato in una palazzina, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si recava prontamente sul posto e, raggiunto l'appartamento sito al primo piano, provvedeva a portare all'esterno una bombola di gas, resa incandescente dal forte calore, scongiurando così più gravi conseguenze. Successivamente avvertito dalle grida di una donna con una figlioletta in braccio, della presenza di altre due bambine, rientrava nelle stanze invase dalle fiamme e dal fumo intenso, riuscendo, con notevole sforzo fisico, a rintracciarle e a portarle fuori.

Splendido esempio di attaccamento al dovere, altruismo e grande coraggio». — Montalbano Elicona, 15 febbraio 2003.

Al caposquadra dei Vigili del fuoco Angelo Casella con la seguente motivazione:

«Con ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, informato di una anomalia verificatasi all'interno di un istituto di credito, si portava nei pressi della banca constatando la presenza di un malvivente che, sotto la minaccia di una pistola, teneva in ostaggio impiegati e clienti a scopo di rapina. Con eccezionale coraggio affrontava il rapinatore che gli puntava contro l'arma, riuscendo, dopo violenta colluttazione, a disarmarlo ed a trarlo in arresto.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — Viareggio, 20 dicembre 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2003 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

Medaglia d'argento

Al carabiniere scelto Leonardo Marchese con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con ferma determinazione e coraggioso sprezzo del pericolo, richiamato dalle grida di aiuto di alcune persone vittime di aggressione, già ferite da un malvivente armato di un oggetto tagliente, interveniva prontamente e ingaggiava una violenta colluttazione nel tentativo di disarmare l'aggressore. Gravemente ferito al braccio sinistro, induceva comunque l'assalitore alla fuga, evitando più gravi conseguenze e permettendo, poco dopo, l'arresto del predetto.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — Licata, 5 settembre 2001.

Al finanziere Massimo Caramia con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con esemplare altruismo e sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nel mare fortemente agitato riuscendo, con notevole sforzo, a trarre in salvo un bambino ormai sul punto di annegare.

Nobile esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — Capaci, 4 giugno 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2003 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

Medaglia di bronzo

Al brigadiere dei Carabinieri Sergio Mudu con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunta una impalcatura alta venti metri, incurante del rischio di essere trascinato nel vuoto, riusciva ad immobilizzare ed a trarre in salvo un giovane che, colto da crisi depressiva, minacciava di suicidarsi.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — Cagliari, 5 giugno 2002.

Al maresciallo dei Carabinieri Massimo Boccadamo con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva, unitamente ad altri militari, in un'abitazione in fiamme, portando all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così un grave disastro.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — Carloforte, 22 novembre 2000.

Al maresciallo dei Carabinieri Egidio Paluzzi con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva, unitamente ad altri militari, in un'abitazione in fiamme, portando all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così un grave disastro.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — Carloforte, 22 novembre 2000.

Al carabiniere Fabrizio Consagra con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva, unitamente ad altri militari, in un'abitazione in fiamme, portando all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così un grave disastro.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — Carloforte, 22 novembre 2000.

Al carabiniere Alessandro Mortarino con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva, unitamente ad altri militari, in un'abitazione in fiamme, portando all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così un grave disastro.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — Carloforte, 22 novembre 2000.

Al signor Benvenuto Vargiolu con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, si introduceva all'interno di un'abitazione in fiamme, riuscendo a trarre in salvo il proprietario della stessa, trasportandolo all'esterno.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — Carloforte, 22 novembre 2000.

Al signor Salvatore Belmonte con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso di una donna, la quale scendendo da un treno in movimento rimaneva intrappolata sotto il convoglio, riuscendo ad afferrarla e a trarla in salvo.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e altruismo». — Termini Imerese, 12 luglio 2001.

Al maresciallo capo III Cl. I/ra della Marina militare Nicola Roberto Chianura con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, si tuffava, unitamente ad altro militare, nel mare fortemente agitato, in soccorso di un gruppo di ragazzi in grave difficoltà, riuscendo a trarli in salvo a riva.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — S. Pietro in Bevagna, 8 luglio 1998.

Al finanziere scelto Salvatore Chiarella con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, si tuffava, unitamente ad altro militare nel mare fortemente agitato, in soccorso di un gruppo di ragazzi in grave difficoltà, riuscendo a trarli in salvo a riva.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — S. Pietro in Bevagna, 8 luglio 1998,

04A02225 - 04A02223 - 04A02224 - 04A02226

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 gennaio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, con sede in Roma.

04A02211

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla Fondazione di culto denominata «Fondazione Giovanni Chelli», in Grosseto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 gennaio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla fondazione di culto denominata «Fondazione Giovanni Chelli», con sede in Grosseto.

04A02212

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla casa di procura della «Familia de Corde Jesu», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 febbraio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla casa di procura della «Familia de Corde Jesu», con sede in Roma.

04A02232

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita dell'Annunciazione di Maria SS., in Sale San Giovanni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 gennaio 2004, viene estinta la confraternita dell'Annunciazione di Maria SS., con sede in Sale San Giovanni (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Sale S. Giovanni (Cuneo).

04A02233

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita dell'Immacolato Cuore di Maria, in Baricella

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 gennaio 2004, viene estinta la confraternita dell'Immacolato Cuore di Maria, con sede in Baricella (Bologna).

Il provvedimento di estinzione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Maria, con sede in Baricella (Bologna).

04A02234

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Crevalcore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 gennaio 2004, viene estinta la confraternita del SS. Sacramento, con sede in Crevalcore (Bologna).

Il provvedimento di estinzione acquisita efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Silvestro, con sede in Crevalcore (Bologna).

04A02235

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita di S. Maria della Libera del SS. Rosario, in Foiano Valfortore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 gennaio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Maria della Libera del SS. Rosario, con sede in Foiano Valfortore (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia del Santissimo Rosario, con sede in Foiano Valfortore (Benevento).

04A02236

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita di S. Caterina Vergine e Martire in Scagnello, già avente sede in Mombasiglio, attualmente in Scagnello.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 gennaio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Caterina Vergine e Martire in Scagnello, già avente sede in Mombasiglio (Cuneo), attualmente in Scagnello (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Scagnello (Cuneo).

04A02237

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita di S. Giovanni Battista in Casario, in Priola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 gennaio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni in Casario, con sede in Priola (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Giusto, con sede in Priola (Cuneo), frazione Casario.

04A02238

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita di S. Croce, in Roccaforte Mondovì

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 gennaio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Croce, con sede in Roccaforte Mondovì (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Maurizio, con sede in Roccaforte Mondovì (Cuneo).

04A02239

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita di S. Croce, in Priero

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 gennaio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Croce, con sede in Priero (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Antonio, con sede in Priero (Cuneo).

04A02240

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita di S. Antonio, in Margarita

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 febbraio 2004, viene estinta la Confraternita di S. Antonio, con sede in Margarita (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Margherita, con sede in Margarita (Cuneo).

04A02241

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2402
Yen giapponese	135,98
Corona danese	7,4524
Lira Sterlina	0,66700
Corona svedese	9,2481
Franco svizzero	1,5838
Corona islandese	87,24
Corona norvegese	8,6850
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,58589
Corona ceca	32,660
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,95
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6639
Lira maltese	0,4265
Zloty polacco	4,8758
Leu romeno	39767
Tallero sloveno	237,9900
Corona slovacca	40,458
Lira turca	1636775
Dollaro australiano	1,6071
Dollaro canadese	1,6618
Dollaro di Hong Kong	9,6550
Dollaro neozelandese	1,7985
Dollaro di Singapore	2,1138
Won sudcoreano	1455,44
Rand sudafricano	8,2283

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02390

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atimos»

Estratto decreto A.I.C. n. 32 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ATIMOS, nelle forme e confezioni: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 erogazioni, «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 100 erogazioni, «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni, «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni, «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni, «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni;

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/a, cap 43100, Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 erogazioni - A.I.C n. 035791019 (in base 10), 12485C (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione;

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (Produzione, confezionamento e controllo);

Composizione:

Ogni erogazione contiene: principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

Eccipienti: lattosio monoidrato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione» inalatore 100 erogazioni - A.I.C. n. 035791021 (in base 10), 12485F (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione;

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (Produzione, confezionamento e controllo);

Composizione:

Ogni erogazione contiene: principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

Eccipienti: lattosio monoidrato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni - A.I.C. n. 035791033 (in base 10), 12485T (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

Composizione:

Ogni erogazione contiene: principio attivo: formoterolo fumarato 6 mcg;

Eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni - A.I.C. n. 035791045 (in base 10), 124865 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

Composizione:

Ogni erogazione contiene: principio attivo: formoterolo fumarato 6 mcg;

Eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 erogazioni - A.I.C. n. 035791058 (in base 10), 12486L (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

Composizione:

Ogni erogazione contiene: principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

Eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni - A.I.C. n. 035791060 (in base 10), 12486N (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo);

Composizione:

Ogni erogazione contiene: principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

Eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; acido cloridrico 1N (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo.

Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02329

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foradil»

Estratto decreto MCR n. 72 del 17 febbraio 2004.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FORADIL, rilasciata alla società Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione: «12 mcg/spruzzo sospensione pressurizzata per inalazione» 1 flacone 100 spruzzi (codice A.I.C. n. 027660048), viene autorizzata la confezione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 inalazioni (codice A.I.C. n. 027660099).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 inalazioni - A.I.C. n. 027660099 (in base 10) OUD3U3 (in base 32);

Classe: resta confermata la classe: A;

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a., Officina di Parma, via S.Leonardo, 1996 (tutte le fasi);

Composizione: ogni erogazione contiene: principio attivo: Formoterolo fumarato 12 mcg;

Eccipienti: Etanolo anidro mg 8,854, Acido cloridrico 1N mg 0,028, HFA 134A (norflurano) mg 64,906;

Indicazioni terapeutiche: Prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo.

Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 027660048 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A02327

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eolus»

Estratto decreto MCR n. 73 del 17 febbraio 2004

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EOLUS rilasciata alla società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale n. 00410650584, è apportata la seguente modifica:

In sostituzione della confezione: «12 mcg/spruzzo sospensione pressurizzata per inalazione», 1 flacone 100 spruzzi (Codice A.I.C. n. 028257018) viene autorizzata la confezione «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 inalazioni (Codice A.I.C. n. 028257069);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 inalazioni - A.I.C. n. 028257069 (in base 10) OUYBTF (in base 32);

Classe: resta confermata la classe: A;

Prezzo: resta invariato;

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a., officina di Parma, via S. Leonardo 1996 (tutte le fasi);

Composizione: ogni erogazione contiene: principio attivo: Formotorolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: Etanolo anidro mg 8,854, acido cloridrico 1N mg 0,028, HFA 134A (norflurano) mg 64,906.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo.

Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 028257018 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A02328

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citrosodina»

Estratto decreto n. 75 del 19 febbraio 2004

È autorizzato l'immissione in commercio del medicinale CITROSODINA anche nelle forme e confezioni: «granulato effervescente» 20 bustine 10 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «Granulato effervescente» 20 bustine 10 g - A.I.C. n. 006006074 (in base 10) 05R99U (in base 32);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a. - Officina di Ravina, stabilimento sito in Ravina di Trento (Italia), via Provina n. 2 (produzione completa).

Composizione: 1 bustine.

Principio attivo: acido citrico monoidrato 1,395 g; sodio bicarbonato 1,641 g.

Eccipiente: saccarosio 6,964 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dell'iperacidità (dolore e bruciore dello stomaco).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02186

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algix»

Estratto decreto n. 950 del 26 gennaio 2004

Specialità medicinale: ALGIX.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821065/M (in base 10), 1255J9 (in base 32) - Classe «A» nota 66 - Prezzo ex factory IVA esclusa 18,80 euro - Prezzo al pubblico IVA inclusa 31,03 euro;

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821204/M (in base 10), 1255NN (in base 32) - Classe «A» nota 66 - Prezzo ex factory IVA esclusa 20,00 euro - Prezzo al pubblico IVA inclusa 33,01 euro;

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821305/M (in base 10), 1255RT (in base 32) - Classe «A» nota 66 - Prezzo ex factory IVA esclusa 5,70 euro - Prezzo al pubblico IVA inclusa 9,41 euro.

I prezzi così fissati restano validi per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821014/M (in base 10), 1255GQ (in base 32);

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821026/M (in base 10), 1255H2 (in base 32);

7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821038/M (in base 10), 1255HG (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821040/M (in base 10), 1255HJ (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821053/M (in base 10), 1255HX (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821077/M (in base 10), 1255JP (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821089/M (in base 10), 1255K1 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821091/M (in base 10), 1255K3 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821103/M (in base 10), 1255KH (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821115/M (in base 10), 1255KV (in base 32);

50X1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg - A.I.C. n. 035821127/M (in base 10), 1255L7 (in base 32);

100X1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg- A.I.C. n. 035821139/M (in base 10), 1255LM (in base 32);

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg- A.I.C. n. 035821141/M (in base 10), 1255LP (in base 32);

2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821154/M (in base 10), 1255M2 (in base 32);

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821166/M (in base 10), 1255MG (in base 32);

7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821178/M (in base 10), 1255MU (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821180/M (in base 10), 1255MW (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821192/M (in base 10), 1255N8 (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821216/M (in base 10), 1255P0 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821228/M (in base 10), 1255PD (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821230/M (in base 10), 1255PG (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821242/M (in base 10), 1255PU (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821255/M (in base 10), 1255Q7 (in base 32);

50x1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821267/M (in base 10), 1255QM (in base 32);

100x1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035821279/M (in base 10), 1255QZ (in base 32);

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg - A.I.C. n. 035821281/M (in base 10), 1255R1 (in base 32);

2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821293/M (in base 10), 1255RF (in base 32);

7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821317/M (in base 10), 1255S5 (in base 32);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821329/M (in base 10), 1255SK (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821331/M (in base 10), 1255SM (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821343/M (in base 10), 1255SZ (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821356/M (in base 10), 1255TD (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821368/M (in base 10), 1255TS (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821370/M (in base 10), 1255TU (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821382/M (in base 10), 1255U6 (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821394/M (in base 10), 1255UL (in base 32);

50x1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821406/M (in base 10), 1255UY (in base 32);

100x1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg - A.I.C. n. 035821418/M (in base 10), 1255VB (in base 32);

30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg - A.I.C. n. 035821420/M (in base 10), 1255VD (in base 32).

Composizione: una compressa rivestita con film da 60,90 e 120 mg contengono rispettivamente:

principio attivo: etoricoxib 60, 90 o 120 mg;

eccipienti Algix 60 mg: calcio fosfato di basico anidro, cera carnauba, croscarmellosa sodica, ipromellosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, titanio diossido, glicerolo triacetato, ferro ossido giallo (E172) e E 132 indigotina lacca;

Algix 90 mg: calcio fosfato di basico anidro, cera carnauba, croscarmellosa sodica, ipromellosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, titanio diossido, glicerolo triacetato;

Algix 120 mg: calcio fosfato di basico anidro, cera carnauba, croscarmellosa sodica, ipromellosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, titanio diossido, glicerolo triacetato, ferro ossido giallo (E 172) e E 132 indigotina lacca.

Produzione: Merck & Co., Inc., Merck Manufacturing Division (MSD) Elkton USA.

Confezionamento: Merck Sharp & Dohme S.p.a., via Emilia, 21 - 27100 Pavia - Italia - Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem Olanda - Frosst Iberica S.A., Alacala' de Henares Madrid Spagna.

Controllo: Frosst Iberica S.A., Alacala' de Henares Madrid Spagna.

Indicazioni terapeutiche: sollievo sintomatico nel trattamento dell'artrosi (OS), dell'artrite reumatoide (AR) e del dolore e dei segni di infiammazione associati all'artrite gottosa acuta.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02181

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crestor»

Estratto decreto n. 951 del 26 gennaio 2004

Specialità medicinale: CRESTOR.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., Palazzo Volta, via F. Sforza, Basiglio (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885058/M (in base 10), 127402 (in base 32);

classe: «A»; nota: 13;

prezzo ex factory IVA esclusa 20,36 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 33,60 euro;

28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885209/M (in base 10), 12744T (in base 32);

classe: «A»; nota: 13;

prezzo ex factory IVA esclusa 30,54 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 50,40 euro;

28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885351/M (in base 10), 127497 (in base 32);

classe: «A»; nota 13;

prezzo ex factory IVA esclusa 30,54 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 50,40 euro.

Alle confezioni che non vengano commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885019/M (in base 10), 1273YV (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885021/M (in base 10), 1273YX (in base 32);

15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885033/M (in base 10), 1273Z9 (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885045/M (in base 10), 1273ZP (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885060/M (in base 10), 127404 (in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885072/M (in base 10), 12740J (in base 32);

50 compresse rivestite cm film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885084/M (in base 10), 12740W (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885096/M (in base 10), 127418 (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885108/M (in base 10), 12741N (in base 32);

84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885110/M (in base 10), 12741Q (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885122/M (in base 10), 127422 (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg - A.I.C. n. 035885134/M (in base 10), 12742G (in base 32);

flacone 30 compresse rivestite con film da 10 mg - A.I.C. n. 035885146/M (in base 10), 12742U (in base 32);

flacone 100 compresse rivestite con film da 10 mg - A.I.C. n. 035885159/M (in base 10), 127437 (in base 32);

7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885161/M (in base 10), 127439 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885173/M (in base 10), 12743P (in base 32);

15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885185/M (in base 10), 127441 (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885197/M (in base 10), 12744F (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885211/M (in base 10), 12744V(in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885223/M (in base 10), 127457 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885235/M (in base 10), 12745M (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885247/M (in base 10), 12745Z (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885250/M (in base 10), 127462 (in base 32);

84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885262/M (in base 10), 12746G (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885274/M (in base 10), 12746U (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035885286/M (in base 10), 127476 (in base 32);

flacone 30 compresse rivestite con film da 20 mg - A.I.C. n. 035885298/M (in base 10), 12747L (in base 32);

flacone 100 compresse rivestite con film da 20 mg - A.I.C. n. 035885300/M (in base 10), 12747N (in base 32);

7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885312/M (in base 10), 127480 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885324/M (in base 10), 12748D (in base 32);

15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885336/M (in base 10), 12748S (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885348/M (in base 10), 127494 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885363/M (in base 10), 12749M (in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885375/M (in base 10), 12749Z (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885387/M (in base 10), 1274BC (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885399/M (in base 10), 1274BR (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885401/M (in base 10), 1274BT (in base 32);

84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885413/M (in base 10), 1274C5 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - n. 035885425/M (in base 10), 1274CK (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035885437/M (in base 10), 1274CX (in base 32);

flacone 30 compresse rivestite con film da 40 mg - A.I.C. n. 035885449/M (in base 10), 1274D9 (in base 32);

flacone 100 compresse rivestite con film da 40 mg - A.I.C. n. 035885452/M (in base 10), 1274DD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 10, 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: 10, 20 e 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, calcio fosfato, crospovidone, magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa, glicerolo triacetato, titanio biossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Produzione:

IPR Pharmaceuticals Inc. Porto Rico;

PR Pharmaceuticals Inc. Canovanas Porto Rico;

AstraZeneca GmbH Plankstadt Germania.

Confezionamento controllo:

AstraZeneca UK Ltd Macclesfield Oheshire Regno Unito;

AstraZeneca GmbH Wedel Germania;

AstraZeneca GmbH Plankstadt Germania;

AstraZeneca Reims Reims Cedex 2, Francia;

NV AstraZeneca SA Destelbergen Belgio;

AstraZeneca AB Sodertalje Svezia;

AstraZeneca Farmaceutica Spain SA Porrino Spagna.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, compresa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo IIb) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata.

Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote in aggiunta alla dieta ed altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02182

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Provisacor»

Estratto decreto n. 952 del 26 gennaio 2004

Specialità medicinale: PROVISACOR.

Titolare A.I.C.: Astra Zeneca S.p.a., Palazzo Volta, via F. Sforza, Basiglio (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035883053/M (in base 10), 12721F (in base 32);

classe «A» nota 13;

prezzo ex factory IVA esclusa 20,36 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 33,60 euro;

28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035883180/M (in base 10), 12725D (in base 32);

alasse «A» nota 13;

prezzo ex factory IVA esclusa 30,54 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 50,40 euro;

28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035883356/M (in base 10), 1272BW (in base 32);

classe «A» nota 13;

prezzo ex factory IVA esclusa 30,54 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 50,40 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883014/M (in base 10) 127206 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883026/M (in base 10) 12720L (in base 32);

15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883038/M (in base 10) 12720Y (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883040/M (in base 10) 127210 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883065/M (in base 10) 12721F (in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883077/M (in base 10) 12721T (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883089/M (in base 10) 127225 (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883091/M (in base 10) 12722K (in base 32);
60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883103/M (in base 10) 12722M (in base 32);

84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883115/M (in base 10) 12722Z (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883127/M (in base 10) 12723C (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;
A.I.C. n. 035883139/M (in base 10) 127243 (in base 32);

flacone 30 compresse rivestite con film da 10 mg;
A.I.C. n. 035883279/M (in base 10) 12728H (in base 32);

flacone 100 compresse rivestite con film da 10 mg;
A.I.C. n. 035883281/M (in base 10) 12728K (in base 32);

7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883141/M (in base 10) 127245 (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883154/M (in base 10) 12724L (in base 32);

15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883166/M (in base 10) 12724Y (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883178/M (in base 10) 12725B (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883192/M (in base 10) 12725S (in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883204/M (in base 10) 127264 (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883216/M (in base 10) 12726J (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883228/M (in base 10) 12726W (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883230/M (in base 10) 12726Y (in base 32);

84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883242/M (in base 10) 12727B (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883255/M (in base 10) 12727R (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035883267/M (in base 10) 127283 (in base 32);

flacone 30 compresse rivestite con film da 20 mg;
A.I.C. n. 035883293/M (in base 10) 12728X (in base 32);

flacone 100 compresse rivestite con film da 20 mg;
A.I.C. n. 035883305/M (in base 10) 127299 (in base 32);

7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883317/M (in base 10) 12729P (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883329/M (in base 10) 1272B1 (in base 32);

15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883331/M (in base 10) 1272B3 (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883343/M (in base 10) 1272BH (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883368/M (in base 10) 1272C8 (in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883370/M (in base 10) 1272CB (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883382/M (in base 10) 1272CQ (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883394/M (in base 10) 1272D2 (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883406/M (in base 10) 1272DG (in base 32);

84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883418/M (in base 10) 1272DU (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883420/M (in base 10) 1272DW (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035883432/M (in base 10) 1272F8 (in base 32);

flacone 30 compresse rivestite con film da 40 mg;
A.I.C. n. 035883444/M (in base 10) 1272FN (in base 32);

flacone 100 compresse rivestite con film da 40 mg;
A.I.C. n. 035883457/M (in base 10) 1272G1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 10, 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: 10, 20 e 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, calcio fosfato, crospovidone, magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa, glicerolo triacetato, titanio biossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Produzione:

IPR Pharmaceuticals Inc. Porto Rico;

IPR Pharmaceuticals Inc. Canovanas Porto Rico;

AstraZeneca GmbH Plankstadt Germania.

Confezionamento controllo:

AstraZeneca UK Ltd Macclesfield Cheshire Regno Unito;

AstraZeneca GmbH Wedel Germania;

AstraZeneca GmbH Plankstadt Germania;

AstraZeneca Reims Reims Cedex 2, Francia;

NV AstraZeneca SA Destelbergen Belgio;

AstraZeneca AB Sodertalje Svezia;

AstraZeneca Farmaceutica Spain SA Porrino Spagna.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, compresa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo IIb) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata; ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote in aggiunta alla dieta ed altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02183

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cirantan»

Estratto decreto n. 953 del 26 gennaio 2004

Specialità medicinale: CIRANTAN.

Titolare A.I.C.: AstraZeneca S.p.a., Palazzo Volta, via F. Sforza, Basiglio (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882051/M (in base 10) 127123 (in base 32);

classe «A» nota 13;

prezzo ex factory IVA esclusa 20,36 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 33,60 euro;

28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035882202/M (in base 10) 12716U (in base 32);

classe «A» nota 13;

prezzo ex factory IVA esclusa 30,54 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 50,40 euro;

28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882354/M (in base 10) 1271CL (in base 32);

classe «A» nota 13;

prezzo ex factory IVA esclusa 30,54 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa 50,40 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882012/M (in base 10) 12710W (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882024/M (in base 10) 127118 (in base 32);

15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882036/M (in base 10) 12711N (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882048/M (in base 10) 127120 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882063/M (in base 10) 12712H (in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882075/M (in base 10) 12712V (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882087/M (in base 10) 127137 (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882099/M (in base 10) 12713M (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882101/M (in base 10) 12713P (in base 32);

84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882113/M (in base 10) 127141 (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882125/M (in base 10) 12714F (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035882137/M (in base 10) 12714T (in base 32);

A.I.C. n. 035882289/M (in base 10) 12719K (in base 32);

flacone 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882291/M (in base 10) 12719M (in base 32);

flacone 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882303/M (in base 10) 12719Z (in base 32);

7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882315/M (in base 10) 1271BC (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882327/M (in base 10) 1271BR (in base 32);

15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882339/M (in base 10) 1271C3 (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882341/M (in base 10) 1271C5 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882366/M (in base 10) 1271CY (in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882378/M (in base 10) 1271DB (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882380/M (in base 10) 1271DD (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882392/M (in base 10) 1271DS (in base 32);

84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882404/M (in base 10) 1271F4 (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882416/M (in base 10) 1271FJ (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882428/M (in base 10) 1271FW (in base 32);

A.I.C. n. 035882289/M (in base 10) 12719K (in base 32);

flacone 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882291/M (in base 10) 12719M (in base 32);

flacone 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035882303/M (in base 10) 12719Z (in base 32);

7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882315/M (in base 10) 1271BC (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882327/M (in base 10) 1271BR (in base 32);

15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882339/M (in base 10) 1271C3 (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882341/M (in base 10) 1271C5 (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882366/M (in base 10) 1271CY (in base 32);

42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882378/M (in base 10) 1271DB (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882380/M (in base 10) 1271DD (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882392/M (in base 10) 1271DS (in base 32);

84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882404/M (in base 10) 1271F4 (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882416/M (in base 10) 1271FJ (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882428/M (in base 10) 1271FW (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035882430/M (in base 10) 1271FY (in base 32);

flacone 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035882442/M (in base 10) 1271GB (in base 32);

flacone 100 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035882455/M (in base 10) 1271GR (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film da 10, 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: 10, 20 e 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, calcio fosfato, crospovidone, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa, glicerolo triacetato, titanio biossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Produzione:

IPR Pharmaceuticals Inc. Porto Rico;

IPR Pharmaceuticals Inc. Canovanas Porto Rico;

AstraZeneca GmbH Plankstadt Germania.

Confezionamento controllo:

AstraZeneca UK Ltd Macclesfield Cheshire Regno Unito;

AstraZeneca GmbH Wedel Germania;

AstraZeneca GmbH Plankstadt Germania;

AstraZeneca Reims Reims Cedex 2, Francia;

NV AstraZeneca SA Destelbergen Belgio;

AstraZeneca AB Sodertalje Svezia;

AstraZeneca Farmaceutica Spain SA Porrino Spagna.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, compresa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo IIb) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote in aggiunta alla dieta ed altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02184

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Krinuven»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 962 del 19 febbraio 2004

Specialità medicinale: KRINUVEN.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a. - Via Camagre n. 41, 37063 Isola della Scala Verona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml - A.I.C. n. 036050019/M (in base 10) 12D533 (in base 32) - Classe «C»;

1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1477 ml - A.I.C. n. 036050021/M (in base 10) 12D535 (in base 32) - Classe «C»:

1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1970 ml - A.I.C. n. 036050033/M (in base 10) 12D53K (in base 32) - Classe «C»;

4 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml - A.I.C. n. 036050045/M (in base 10) 12D53X (in base 32) - Classe «C»;

4 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1477 ml - A.I.C. n. 036050058/M (in base 10) 12D54B (in base 32) - Classe «C»;

2 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1970 ml - A.I.C. n. 036050060/M (in base 10) 12D54D (in base 32) - Classe «C»;

1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 1477 ml - A.I.C. n. 036050072/M (in base 10) 12D54S (in base 32) - Classe «C»;

1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 1970 ml - A.I.C. n. 036050084/M (in base 10) 12D554 (in base 32) - Classe «C»;

4 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 1477 ml - A.I.C. n. 036050096/M (in base 10) 12D55J (in base 32) - Classe «C»;

2 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 1970 ml - A.I.C. n. 036050108/M (in base 10) 12D535W (in base 32) - Classe «C».

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Composizione: ogni sacca contiene i seguenti volumi parziali a seconda delle tre confezioni:

	986 ml	1477 ml	1970 ml	1000 ml
soluzione di aminoacidi con elettroliti	500 ml	750 ml	1000 ml	508 ml
glucosio 42%	298 ml	446 ml	595 ml	302 ml
emulsione lipidica	188 ml	281 ml	375 ml	190 ml

Le corrispondenti composizioni totali sono le seguenti:

Principi attivi:	986 ml	1477 ml	1970 ml	1000 ml
trigliceridi strutturati purificati	38 g	56 g	75 g	38,5 g
glucosio monoidrato	125 g	187 g	250 g	127 g
alanina	7,0 g	10,5 g	14,0 g	7,1 g
arginina	6,0 g	9,0 g	12,0	6,1 g
glicina	5,5 g	8,2 g	11,0 g	5,6 g
Istidina	1,5 g	2,2 g	3,0 g	1,5 g
Isoleucina	2,5 g	3,8 g	5,0 g	2,5 g
Leucina	3,7 g	5,6 g	7,4 g	3,8 g
Lisina (acetato)	3,3 g	5,0 g	6,6 g	3,4 g
Metionina	2,2 g	3,2 g	4,3 g	2,2 g
Fenilalanina	2,6 g	3,8 g	5,1 g	2,6 g
Prolina	5,6 g	8,4 g	11,2 g	5,7 g
Serina	3,2 g	4,9 g	6,5 g	3,3 g
Taurina	0,50 g	0,75 g	1,0 g	0,5 g
Treonina	2,2 g	3,3 g	4,4 g	2,2 g
Triptofano	1,0 g	1,5 g	2,0 g	1,0 g
Tiroxina	0,20 g	0,30 g	0,40 g	0,20 g
Valina	3,1 g	4,6 g	6,2 g	3,1 g
Calcio cloruro (biidrato)	0,28 g	0,42 g	0,56 g	0,28 g
Sodio glicerofosfato (idrato)	2,1 g	3,1 g	4,2 g	2,13 g
Magnesio solfato (eptaidrato)	0,60 g	0,90 g	1,2 g	0,61 g
Potassio cloruro	2,2 g	3,4 g	4,5 g	2,3 g
Sodio acetato (triidrato)	1,7 g	2,6 g	3,4 g	1,7 g
Zinco solfato (esaidrato)	0,0065	0,0097 g	0,013 g	0,0066 g

Corrispondenti a:	986 ml	1477 ml	1970 ml	1000 ml
Aminoacidi	50 g	75 g	100 g	51 g
Azoto	8 g	12 g	16 g	8 g
Lipidi	38 g	56 g	75 g	38 g
Carboidrati - Glucosio (anidro)	125 g	187 g	250 g	127 g

Potere calorico:

Totale	circa	1100 kcal	1600 kcal	2100 kcal
Non proteico	circa	870 kcal	1300 kcal	1735 kcal

Elettroliti:

Sodio	40 mmol	60 mmol	80 mmol	41 mmol
Potassio	30 mmol	45 mmol	60 mmol	30 mmol
Magnesio	5,0 mmol	7,5 mmol	10 mmol	5 mmol
Calcio	2,5 mmol	3,8 mmol	5,0 mmol	2,5 mmol
Fosfato[1]	12 mmol	19 mmol	25 mmol	12,5 mmol
Zinco	0,04 mmol	0,06 mmol	0,08 mmol	0,04 mmol
Solfato	5,0 mmol	7,5 mmol	10 mmol	5,1 mmol
Cloruro	35 mmol	52 mmol	70 mmol	36 mmol
Acetato	104 mmol	157 mmol	209 mmol	106 mmol

Osmolarità circa 1800 mosm/kg H_2O;
Osmolarità circa 1500 mosm/l;
PH circa 5,6;

([1] il contributo deriva sia dall'emulsione lipidica che dalla soluzione di aminoacidi).

Eccipienti: fosfolipidi purificati di uovo, glicerolo, sodio idrossido (regolatore di pH), acido acetico glaciale (regolatore di pH), acido cloridrico 1M (regolatore di pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Composizione: ogni sacca contiene i seguenti volumi parziali a seconda delle due confezioni:

	1477 ml	1970 ml	1000 ml
soluzione di aminoacidi	750 ml	1000 ml	508 ml
glucosio 42%	446 ml	595 ml	302 ml
emulsione lipidica	281 ml	375 ml	190 ml

Le corrispondenti composizioni totali sono le seguenti:

Principi attivi:	1477 ml	1970 ml	1000 ml
Trigliceridi strutturati purificati	56 g	75 g	38,5 g
glucosio monoidrato	187 g	250 g	127 g
alanina	10,5 g	14,0 g	7,1 g
arginina	9,0 g	12,0	6,1 g
glicina	8,2 g	11,0 g	5,6 g
Istidina	2,2 g	3,0 g	1,5 g
Isoleucina	3,8 g	5,0 g	2,5 g
Leucina	5,6 g	7,4 g	3,8 g
Lisina (acetato)	5,0 g	6,6 g	3,4 g
Metionina	3,2 g	4,3 g	2,2 g
Fenilalanina	3,8 g	5,1 g	2,6 g
Prolina	8,4 g	11,2 g	5,7 g
Serina	4,9 g	6,5 g	3,3 g
Taurina	0,75 g	1,0 g	0,5 g
Treonina	3,3 g	4,4 g	2,2 g
Triptofano	1,5 g	2,0 g	1,0 g
Tiroxina	0,30 g	0,40 g	0,20 g
Valina	4,6 g	6,2 g	3,1 g

Corrispondenti a:	1477 ml	1970 ml	1000 ml
Acetati[1]	110 mmol	147 mmol	74,5 mmol
Fosfati[2]	4,2 mmol	5,6 mmol	2,8 mmol
Aminoacidi	75 g	100 g	51 g
Azoto	12 g	16 g	8 g
Lipidi	56 g	75 g	38 g
Carboidrati - Glucosio (anidro)	187 g	250 g	127 g

Potere calorico:

Totale	1600 kcal	2100 kcal
Non proteico	1300 kcal	1735 kcal

Osmolarità circa 1610 mosm/kg H_2O;

Osmolarità circa 1340 mosm/l;

PH circa 5,6;

([3] il contributo deriva dalla soluzione di aminoacidi);

([4] il contributo deriva dall'emulsione lipidica);

Eccipienti: fosfolipidi purificati di uovo, glicerolo, sodio idrossido (regolatore di pH), acido acetico glaciale (regolatore di pH), acido cloridrico 1M (regolatore di pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e controllo: Fresenius Kabi AB SE 75174 Uppsala Svezia.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e alle case di cura - Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: nutrizione per via parenterale in pazienti adulti quando la nutrizione orale o enterale non è possibile insufficiente o controindicata.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02185

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tioside»

Estratto decreto n. 47 del 16 gennaio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via Tucidide, 56 - Torre 6, Milano - con codice fiscale 02578030153;

Medicinale: TIOSIDE.

Confezione: A.I.C. n. 033982012 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale;

A.I.C. n. 033982024 - «4 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 033982036 - «0,25% crema» 1 tubo da 30 g;

è ora trasferita alla società: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour, 11 - Comacchio (Ferrara), con codice fiscale 00964710388.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02176

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Supradyn»

Estratto decreto n. 74 del 19 febbraio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SUPRADYN, anche nelle forme e confezioni: «"compresse effervescenti" 30 compresse», «"compresse effervescenti" 40 compresse» alle condizioni e con le specifiche di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale 00747170157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 018622151 (in base 10) 0KS9Q7 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Roche S.p.a. - officina di Segrate stabilimento sito in Segrate (Italia), via Morelli n. 2 (confezionamento secondario e controlli analitici); laboratoires Roche Nicholas S.A. - Officina di Gaillard stabilimento sito in Gaillard (Francia), 33 Rue De L'Industrie (produzione completa); F. Hoffmann-La Roche LTD. - Officina di Basilea stabilimento sito in Basilea (Svizzera), Grenzacherstrasse 124 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa effervescente:

principio attivo: vitamina a 3333 UI; tiamina mononitrato (vit. B1) 20 mg; riboflavin-5' monofosfato, sale monosodico (vit. B2) 5 mg; nicotinammide (vit. pp) 50 mg; piridossina cloridrato (vit. B6) 10 mg; calcio pantotenato 11,6 mg; biotina (vit. H) 2,3 mg; cianocobalamina (vit. B12) 5 mmg; acido ascorbico (vit. C) 150 mg; ergocalciferolo (vit. D2) 400 UI; D,L-@A@ tocoferil acetato (vit. E) 10 mg; calcio glicerofosfato 262 mg; ferro (oso) carbonato saccarato 12,5 mg; magnesio glicerofosfato 40 mg; manganese solfato tetraidrato 2,05 mg; rame (ico) solfato pentaidrato 0,39 mg; zinco solfato 2,3 mg; sodio molibdato diidrato 0,25 mg;

eccipienti: acido tartarico 1,6 g; sodio bicarbonato 1,1 g; saccarina 13,7 mg; aroma naturale limone 160 mg; mannite 5 mg; saccarosio quanto basta a 4700 mg.

confezione: «compresse effervescenti» 40 compresse - A.I.C. n. 018622163 (in base 10) 0KS9QM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Roche S.p.a. - officina di Segrate stabilimento sito in Segrate (Italia), via Morelli n. 2 (confezionamento secondario e controlli analitici); laboratoires Roche Nicholas S.A. - Officina di Gaillard stabilimento sito in Gaillard (Francia), 33 Rue De L'Industrie (produzione completa); F. Hoffmann-La Roche LTD. - Officina di Basilea stabilimento sito in Basilea (Svizzera), Grenzacherstrasse 124 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa effervescente:

principio attivo: vitamina a 3333 UI; tiamina mononitrato (vit. B1) 20 mg; riboflavin-5' monofosfato, sale monosodico (vit. B2) 5 mg; nicotinammide (vit. pp) 50 mg; piridossina cloridrato (vit. B6) 10 mg; calcio pantotenato 11,6 mg; biotina (vit. H) 2,3 mg; cianocobalamina (vit. B12) 5 mmg; acido ascorbico (vit. C) 150 mg; ergocalciferolo (vit. D2) 400 UI; D,L-@A@ tocoferil acetato (vit. E) 10 mg; calcio glicerofosfato 262 mg; ferro (oso) carbonato saccarato 12,5 mg; magnesio glicerofosfato 40 mg; manganese solfato tetraidrato 2,05 mg; rame (ico) solfato pentaidrato 0,39 mg; zinco solfato 2,3 mg; sodio molibdato diidrato 0,25 mg;

eccipienti: acido tartarico 1,6 g; sodio bicarbonato 1,1 g; saccarina 13,7 mg; aroma naturale limone 160 mg; mannite 5 mg; saccarosio quanto basta a 4700 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali multivitaminici primari e secondari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02192

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gyno Canesten»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 126 del 17 febbraio 2004

Specialità medicinale: GYNO CANESTEN:

«100 mg compresse vaginali» 12 compresse vaginali - A.I.C. n. 025833029;

«2% crema vaginale» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 025833068.

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Gyno Canesten, «100 mg compresse vaginali» 12 compresse vaginali A.I.C. n. 025833029, Gyno Canesten, «2% crema vaginale» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 025833068, prodotti anteriormente al 1º settembre 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 333 del 21 luglio 2003, possono essere dispensate fino alla scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ugurol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 127 del 17 febbraio 2004

Specialità medicinale: UGUROL:

«250 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 021458017;

«0,5/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale - A.I.C. n. 021458029.

Società: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ugurol», «250 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 021458017 Ugurol, «0,5/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale - A.I.C. n. 021458029, prodotti anteriormente al 22 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 337 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacacil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 128 del 17 febbraio 2004

Specialità medicinale: BACACIL - 12 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 024130054.

Società: Rottapharm S.r.l. - via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Bacacil», 12 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 024130054, prodotti anteriormente al 12 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 540 del 15 novembre 2002, e prodotti anteriormente al 20 febbraio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 7 del 20 gennaio 2003, intestati ai vecchi titolari, possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rytmonorm»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 136 del 17 febbraio 2004

Medicinale: RYTMONORM.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde (Aprilia) Latina, via Pontina km 52, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale 00076670595.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio e modificato come di seguito indicata.

Modifica degli eccipienti:

Per la confezione: «150 mg compresse rivestite» 30 compresse:

principio attivo invariato;

eccipienti: da: amido di mais 300 mg, ipromellosa 10,87 mg, magnesio stearato 1,0 mg, polietilenelicole 6000 6,80 mg, polimerizzato misto di vinilpirrolidone vinilacetato 14,0 mg, sodio laurilsolfato 0,34 mg, talco 18,59 mg, titanio biossido 3,40 mg;

a: amido pregelificato 29,9 mg, ipromellosa 3,1 mg, magnesio stearato 0,4 mg, macrogol 6000 1,9 mg, copovidone 13,0 mg, copovidone 1,0 mg, sodio laurilsolfato 0,1 mg, talco 8,9 mg, titanio biossido 1,0 mg, silicone antischiuma emulsione (polidimetilsilossano, poliglicolsteariletere) 0,074 mg.

Per la confezione: «300 mg compresse rivestite» 30 compresse:

principio attivo invariato;

eccipienti: da: amido di mais 60,0 mg, ipromellosa 15,5 mg, magnesio stearato 2,0 mg, polietilenglicole 6000 9,7 mg, polimerizzato misto di vinilpirrolidone vinilacetato 28,0 mg, sodio laurilsolfato 0,5 mg, talco 29,4 mg, titanio biossido 4,9 mg;

a: amido pregelificato 59,9 mg, ipromellosa 6,2 mg, magnesio tearato 0,8 mg, macrogol 6000 3,9 mg, copovidone 26,0 mg, copovidone 2,0 mg, sodio laurilsolfato 0,2 mg, talco 17,8 mg, titanio biossido 1,9 mg, silicone antischiuma emulsione (polidimetilsilossano, poligliolsteariletere) 0,11 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024862017 - «150 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 024862029 - «300 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 024862070 - «150 mg compresse rivestite» 60 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 024862082 - «300 mg compresse rivestite» 60 compresse (sospesa);

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «150 mg compresse rivestite» 60 compresse (A.I.C. n. 024862070), «300 mg compresse rivestite» 60 compresse (A.I.C. n. 024862082), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A02177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefodie»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 137 del 17 febbraio 2004

Medicinale: CEFODIE.

Titolare A.I.C.: Sintofarm Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Guastalla - Reggio Emilia, via Togliatti n. 5 - c.a.p. 42016, Italia, codice fiscale 01741570350.

Variazione A.I.C.:

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione;

modifica delle specifiche relative al principio attivo;

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica delle specifiche relative al medicinale;

modifica delle procedure di controllo del medicinale.

Si approvano le seguenti modifiche:

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione:

da: Officina «SmithKline Beecham S.A., Carretera de Ajalvir km 2,5, Alcalà De Henares, Spagna;

a: Officina MITIM S.r.l., via Cacciamali, 34-36-38, 20125 Brescia (Produzione, controlli, confezionamento e rilascio dei lotti);

modifica del processo di fabbricazione del principio attivo, con modifica delle proprietà fisiche del principio attivo:

da: DMF n. 8086.13313.231;

a: DMF n. 8056.13313.246;

modifica delle specifiche del principio attivo in seguito alla variazione da soluzione a polvere liofilizzata:

da: DMF n. 8086.13313.231;

a: DMF n. 8056.13313.246;

modifica delle specifiche al rilascio e al termine del periodo di validità del prodotto finito:

da:

Specifiche al rilascio

PH (soluzione al 5% in acqua, a 25° C) 4.5-6.0

NaCl 1.0% p/p

Specifiche al termine del periodo di validità

PH (soluzione al 5% in acqua, 25° C) 4.0-7.0

a:

Specifiche al rilascio

pH (soluzione al 5% in acqua, a 25° C) 3.5-6.5

NaCl - -

Specifiche al termine del periodo di validità

PH (soluzione al 5% in acqua, 25° C) 3.5-6.5

modifiche secondarie del processo di produzione del medicinale:

sostituzione del processo di liofilizzazione della sospensione in vial con la ripartizione in vial della polvere sterile, liofilizzata dal produttore del principio attivo (DMF n. 8056.13313.246 ACS Dobfar);

eliminazione del sovradosaggio del 6% in seguito alla ripartizione in vial direttamente della polvere liofilizzata;

variazione del Ph per adeguamento al DMF del produttore;

modifica delle procedure di controllo del medicinale:

eliminazione della ricerca del sodio cloruro a seguito della variazione del processo di produzione.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025418070 - IM 1 flac. 500 mg + 1 siringa/solv. (sospesa) varia a: «0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2,0 ml;

A.I.C. n. 025418082 - IM 1 flac. 1 g + 1 siringa/solv. (sospesa) varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2,5 ml;

A.I.C. n. 025418094 - IV flac. 500 mg + siringa/solv. (sospesa) varia a: «0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2,0 ml;

A.I.C. n. 025418106 - IV flac. 1 g + siringa/solv. (sospesa) varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita solvente da 2,5 ml;

A.I.C. n. 025418118 - «0,5 g pediatrico» 1 flac. polv. liof. 0,5 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso ev (sospesa) varia a: «0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 025418120 - «1 g» 1 flac. polv. liof. 1 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso ev (sospesa) varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2,5 ml;

A.I.C. n. 025418132 - «0,5 g pediatrico» 1 flac. polv. liof. 0,5 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso IM varia a: «0,5 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 025418144 - «1 g» 1 flac. polv. liof. 1 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso IM varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per le confezioni «IM 1 flac. 500 mg + 1 siringa/solv.» (A.I.C. n. 025418070), «IM 1 flac. 1 g + 1 siringa/solv.» (A.I.C. n. 025418082), «IV flac. 500 mg + siringa/solv.» (A.I.C. n. 025418094), «IV flac. 1 g + siringa/solv.» (A.I.C. n. 025418106), «"0,5 g pediatrico" 1 flac. polv. liof. 0,5 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso ev» (A.I.C. n. 025418118), «"1 g" 1 flac. polv. liof. 1 g + fiala solv. per soluz. iniett. uso ev» (A.I.C. n. 025418120), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A02172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 155 del 17 febbraio 2004

Medicinale: ALPRAZOLAM.

Titolare A.I.C.: Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Alessandro Fleming n. 2 - c.a.p. 37135, Italia, codice fiscale 03334120239.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: riduzione del periodo di validità. Si autorizza la riduzione del periodo di validità:

da 60 mesi a 2 anni, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034979017/G - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 034979029/G - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 034979031/G - «1 mg compresse» 20 compresse;

da 36 mesi a 1 anno, relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 034979043/G - «0,75 mg/ml soluzione gocce orali» 20 ml.

I lotti già prodotti devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esilgan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 157 del 17 febbraio 2004

Medicinale: ESILGAN.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Elio Vittorini n. 129, cap. 00100, Italia, codice fiscale 01751900877.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

30 compresse 1 mg varia a: «1 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025053012;

30 compresse 2 mg varia a: «2 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025053036;

30 ml gocce 1 mg/1 ml varia a: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml (sospesa) - A.I.C. n. 025053048.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «30 ml gocce 1 mg/1 ml» (A.I.C. n. 025053048), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A02229

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enantone»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 158 del 17 febbraio 2004

Medicinale: ENANTONE.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Elio Vittorini n. 129, cap. 00100, Italia, codice fiscale 01751900877.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«3,75 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone + 1 siringa preriempita da 2 ml varia a: «3,75 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 flacone + 1 siringa preriempita da 2 ml - A.I.C. n. 027066024;

«11,25 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone + siringa preriempita da 2 ml varia a: «11,25 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 flacone + 1 siringa preriempita da 2 ml - A.I.C. n. 027066048;

«DIE 2,8 ml/14 dosi soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 14 siringhe monouso varia a: «DIE 1 mg/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone da 14 dosi + 14 siringhe monouso - A.I.C. n. 027066099.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02228

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methotrexate»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 160 del 17 febbraio 2004

Medicinale: METHOTREXATE.

Titolare A.I.C.: Società Wyeth Lederle p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale 00130300874.

Variazione A.I.C.: estensione delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale «Methotrexate» è modificata come di seguito indicato.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le nuove indicazioni ora autorizzate sono le seguenti.

Indicazioni oncologiche: «Methotrexate» è indicato per il trattamento della leucemia acuta.

Ricerche cliniche hanno dimostrato che esso risulta considerevolmente più efficace nella leucemia dell'infanzia che in quella degli adulti. In alcuni casi di leucemia acuta ha prodotto un miglioramento clinico ed ha prolungato il tempo di sopravvivenza per un periodo variabile da alcune settimane a 2 anni. Il quadro ematologico, ricavato dall'esame del sangue e dagli strisci del midollo osseo dopo somministrazione di «Methotrexate», può divenire quasi indistinguibile da quello normale per periodi variabili di tempo. I migliori effetti sono stati osservati nelle leucemie acute caratterizzate dalla presenza di forme altamente immature nel midollo osseo e nel sangue. Sono stati resi noti risultali favorevoli ottenuti con «Methotrexate» nel coriocarcinoma della donna. Il dosaggio impiegato è stato considerevolmente più elevato nei confronti di quello usato abitualmente. Il trattamento è consistito in un ciclo di 5 giorni di terapia ad un dosaggio giornaliero di 10 - 30 mg somministrati per via intramuscolare ed orale. Cicli ripetuti possono essere attuati secondo le esigenze del caso. Lintervallo abituale tra i cicli può variare da 7 a 12 giorni e la somministrazione del farmaco deve essere sospesa finché i segni eventuali di tossicità provocati dal ciclo precedente non siano scomparsi.

Artrite reumatoide: Methotrexate 2,5 mg compresse, Methotrexate 5 mg polvere liofilizzata e Methotrexate soluzioni iniettabili in siringa preriempita sono indicati, inoltre, nel trattamento dell'artrite reumatoide nell'adulto. Il ricorso a questo trattamento è indicato nel caso di risposta inadeguata o di intolleranza alla terapia di prima linea.

Artrite psoriasica: Methotrexate 2,5 mg compresse, Methotrexate 5 mg polvere liofilizzata e Methotrexate soluzioni iniettabili in siringa preriempita sono indicati anche nel trattamento dell'artrite psoriasica dell'adulto. Il ricorso a questo trattamento è indicato nel caso di risposta inadeguata o intolleranza alla terapia di prima linea.

La somministrazione di Methotrexate per via parenterale è indicata in caso di mancata risposta ad un incremento della dose orale, avendo presente le cause reversibili di tossicità intestinale ed il corretto utilizzo di eventuali terapie con folati.

Psoriasi: Methotrexate 2,5 mg compresse, Methotrexate 5 mg polvere liofilizzata e Methotrexate soluzioni iniettabili in siringa preriempita sono indicati nel controllo dei sintomi della psoriasi grave, recidivante e disabilitante che non risponde adeguatamente ad altre forme di terapia. È importante assicurarsi che una riacutizzazione della psoriasi non sia dovuta ad una patologia immunitaria concomitante.

La somministrazione di Methotrexate per via parenterale è indicata in caso di mancata risposta ad un incremento della dose orale, avendo presente le cause reversibili di tossicità intestinale ed il corretto utilizzo di eventuali terapie con folati.

Relativamente alle confezioni:

25 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 019888015;

100 compresse 2,5 mg (sospesa) - A.I.C. n. 019888027;

«5 mg polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone - A.I.C. n. 019888039;

«7,5 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa - A.I.C. n. 019888116;

«10 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa - A.I.C. n. 019888128;

«15 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa - A.I.C. n. 019888130;

«20 mg soluzione iniettabile» 4 fiale - siringa - A.I.C. n. 019888142.

Si autorizza, inoltre, la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«2,5 mg compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 019888015;

«2,5 mg compresse» 100 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 019888027;

«50 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 50 mg - A.I.C. n. 019888041;

«500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere da 500 mg - A.I.C. n. 019888054.

Per la confezione «2,5 mg compresse» 100 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 019888027: sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02178

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoptin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 161 del 19 febbraio 2004

Medicinale: ISOPTIN.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde (Aprilia) - Latina, via Pontina km 52, cap. 04010, Italia, codice fiscale 00076670595.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: modifica degli eccipienti:

per la confezione: «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: sodio alginato 190,0 mg, vinilpirrolidone 20,0 mg, estere metacrilato 4,5 mg, lattosio 27,0 mg, magnesio stearato 3,0 mg, sorbitan monostearato 0,30 mg, talco 4,50 mg, E 171 2,50 mg, E 110 1,0 mg, polietilenglicole 1,0 mg;

a: sodio alginato 180,0 mg, povidone K 30 14,10 mg, cellulosa microcristallina 13,40 mg, lattosio monoidrato 8,50, magnesio stearato 0,70 mg, silicone antischiuma emulsione (polidimetilsilossano, poliglicolsteariletere) 0,10 mg, Opadry OY-S-8754G Orange (Ipromellosa, talco, titanio biossido, E 110, macrogol 11,80 mg;

per la confezione: «240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: sodio alginato 320,0 mg, povidone 48,0 mg, cellulosa microcristallina 78,8 mg, magnesio stearato 3,20 mg, ipromellosa 4,90 mg, polietilenglicole 400 0,84 mg, polietilenglicole 6000 8,40 mg, talco 6,16 mg, E 172 0,04 mg;

a: sodio alginato 320,0 mg, povidone K 30 48,0 mg, cellulosa microcristallina 75,2-78,8 mg, magnesio stearato 3,20 mg, Opadry OY-S-6929 Pink (ipromellosa, talco, titanio biossido, ossido di ferro rosso E 172, ossido di ferro giallo E 172, Macrogol 8000) 23,8 mg, silicone antischiuma emulsione (polidimetilsilossano, poliglicolsteariletere) 0,20 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«125 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 020609044;

«240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 020609069;

«80 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 020609083.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 020609083 - «80 mg compresse» 30 compresse varia a: «80 mg compresse rivestite, con film» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02231

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diladel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 162 del 19 febbraio 2004

Medicinale: DILADEL.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38, cap. 20154, Italia, codice fiscale 06685100155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«60 mg compresse» 50 compresse varia a: «60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse - A.I.C. n. 025275013;

«300 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule varia a: «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 025275037;

«200 mg capsule a rilascio prolungato» 36 capsule varia a: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 36 capsule.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02227

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uroval»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 163 del 19 febbraio 2004

Medicinale: UROVAL.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37, cap. 50143, Italia, codice fiscale 00394440481.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«Mite» 20 capsule 200 mg varia a: «200 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 024600013;

20 capsule 400 mg varia a: «400 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 024600025.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02230

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aredia»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 165 del 19 febbraio 2004

Medicinale: AREDIA.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni n. 1, cap. 21040, Italia, codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

4 flac. liof. 15 mg + 4 f. solv. varia a: «15 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 4 flaconi polvere + 4 fiale solvente da 5 ml - A.I.C. n. 028150023;

«30» 2 flac. liof. 30 mg + 2 fiale solv. 10 ml varia a: «30 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 2 flaconi polvere + 2 fiale solvente da 10 ml - A.I.C. n. 028150035;

«60» 1 flac. polv. liof. 60 mg + 1 fiala solv. 10 ml varia a: «60 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 028150047;

«90» 1 flac. polv. liof. 90 mg + 1 fiala solv. 10 ml varia a: «90 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 028150050.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02187

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 166 del 19 febbraio 2004

Medicinale: AUGMENTIN.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, cap. 37100, Italia, codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 026089084 - «2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone varia a: «2000 mg + 200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A02191

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatoline».

Nel comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano SOMATOLINE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2004, alla pag. 62, prima riga, ove è indicato:

«Estratto in visione del provvedimento di modifica A.I.C. n. 626 del 23 dicembre 2003»;

si legga:

«Estratto decreto A.I.C. n. 626 del 23 dicembre 2003».

Inoltre, nella seconda colonna, ovunque è indicato:

«Composizione: flacone 100 mg»

si legga:

«Composizione: flacone 100 g».

04A02188

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Zafferano delle Colline Fiorentine»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal comitato promotore per la D.O.P. «Zafferano delle Colline Fiorentine», con sede in Pontassieve (Firenze), via Santa Brigida, 11, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «ZAFFERANO DELLE COLLINE FIORENTINE»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Zafferano delle Colline Fiorentine» è riservata allo zafferano che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Si definisce «Zafferano delle Colline Fiorentine», lo zafferano ottenuto dagli stigmi del fiore *Crocus sativus L.*, pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee.

Il prodotto ammesso a tutela con la denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» è riservato esclusivamente allo zafferano in filamenti - stigmi - tostati.

Lo «Zafferano delle Colline Fiorentine» presenta tre stigmi della lunghezza variabile da 1 a 3,5 cm che nella parte estrema superiore presentano delle papille larghe e cilindriche e si presentano di colore dal rosso porpora al rosso aranciato.

Art. 3.

Delimitazione zona di produzione

La zona di produzione, di essiccazione e di confezionamento è all'interno del territorio amministrativo della provincia di Firenze.

Art. 4.

Origine del prodotto

Numerosi sono i richiami storici che attestano la presenza produttiva, la commercializzazione e l'alto riconoscimento dello «Zafferano delle Colline Fiorentine». Lo stesso veniva utilizzato anche come valore di scambio di merci ed utilizzato come spezia per la preparazione di piatti e pietanze prelibate. Nel Medioevo a Firenze affluivano commercianti di tutta Europa per acquistare lo zafferano del contado fiorentino ed ai tempi del Da Uzzano (1440) lo zafferano transitante

per Firenze era soggetto ad un dazio di transito di otto fiorini per soma, per differenziarlo dallo zafferano prodotto in loco. È noto da precisi riferimenti storici che Firenze era un centro di produzione dello zafferano e che da alcuni brani frammentari di Baumgartner sembra che i suoi dintorni ne fossero le migliori zone di produzione «E si trage (zafferano) ... dil contado di Firenze: e questo è quasi il miglior di tutto l'altro zafferano».

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il sistema di coltivazione e di essiccamento dello «Zafferano delle Colline Fiorentine» adotta le seguenti pratiche colturali, in uso tradizionalmente nel territorio fiorentino.

I terreni atti alla coltivazione sono quelli collinari, con un'altitudine superiore ai 100 metri s.l.m.. ben soleggiati, costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, di scisti argillosi e di sabbia, in genere di media consistenza e permeabili.

La preparazione del terreno prevede una leggera aratura con affinamento, livellamento del terreno e preparazione delle aiuole che accoglieranno i bulbi. Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantità di bulbi necessari oscilla tra i 200.000 e i 600.000 per ettaro, ovvero 4-10 t/ha. L'interramento dei bulbi avviene tra il 10 agosto e il 15 di settembre.

Dopo l'interramento dei bulbi vengono effettuate le operazioni colturali di rincalzatura e zappatura ed è consentita l'irrigazione. Con l'avvento della fioritura, inizia la raccolta dei fiori che avviene in fasi successive seguendo la naturale scalarità della fioritura, sino alla conclusione della stessa entro il 10 novembre.

La resa massima per ettaro di uno zafferaneto è calcolata in 60 kg di stigmi da essiccare.

I fiori sono raccolti manualmente e successivamente viene eseguita la sfioritura, ovvero la separazione degli stigmi dal calice. Gli stigmi sono raccolti in contenitori e posti ad essiccazione (tostatura): a fuoco diretto nelle vicinanze di un camino, in stufa a legno o utilizzando altre forme di riscaldamento, per un tempo superiore ai dieci minuti, fino ad ottenere le caratteristiche del prodotto finale. Conclusa l'essiccazione, i filamenti - stigmi sono conservati in contenitori che li preservino dall'umidità, dalla luce e da ogni interferenza esterna che ne alteri le qualità chimico-fisiche ed organolettiche e non deve contenere alcun conservante.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Lo «Zafferano delle Colline Fiorentine» presenta uno stretto legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione. Il fatto che già nel Medioevo fosse identificata la bontà del suo prodotto richiamando i dintorni di Firenze, il «contado», questo non può che esser riconducibile all'intera provincia di Firenze, avente un'orografia, un andamento climatico ed una struttura pedologica pressoché omogenea. Lo Zafferano, sia a quei tempi che nell'attualità, convive con areali in cui coesistono la vite e l'olivo.

D'altronde la provincia di Firenze era già nota per essere un territorio particolarmente adatto alla coltivazione di fiori utilizzati in vario modo per essiccazione e/o per l'uso in laboratorio, basti pensare al Giaggiolo ed altre spezie minori.

Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto, si procederà alla costituzione di un elenco dei produttori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da un organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Caratteristiche - Confezionamento ed etichettatura

Lo «Zafferano delle Colline Fiorentine» in filamenti, ai fini della tutela, deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:

capacità colorante: capacità di colorare gli alimenti dal giallo paglierino all'arancio più o meno intenso tramite il principio attivo Crocina che deve essere superiore a 190, espresso come diretta assorbanza di crocina a 440nm su base secca;

capacità aromatica: determinata in contenuto di safranale, per un valore compreso tra 20 e 50, espresso come diretta assorbanza di safranale a 330 nm su base secca, che conferisce l'odore allo «Zafferano delle Colline Fiorentine»;

capacità amaricante: è la caratteristica del sapore dello zafferano, molto intensa e viene conferita allo stesso dalla picrocrocina che deve essere superiore a 70, espresso come diretta assorbanza di picrocrocina a 250 nm su base secca.

L'immissione al consumo della D.O.P. «Zafferano delle Colline Fiorentine» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve esser posto in vendita sano, in bustine di carta, plastica trasparente e non, per uso alimentare o contenitori in vetro, ceramica, cotto o altro materiale che risponda alle vigenti normative comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Il contenuto, da 0,10 gr a 15 gr, deve essere dichiarato al netto ed esclusivamente in filamenti - stigmi. Sulle etichette devono comparire le seguenti indicazioni:

1) «Zafferano delle Colline Fiorentine»;

2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta con il logo comunitario della DOP ai sensi del Regolamento CEE n. 1726/98;

3) logo della DOP «Zafferano delle Colline Fiorentine», come richiamato graficamente all'art. 10 ed essere di dimensioni maggiori di ogni altra scritta in etichetta;

4) eventuali informazioni a garanzia del consumatore circa l'uso e le caratteristiche organolettiche dello zafferano nonché richiami storici e culturali riferiti allo «Zafferano delle Colline Fiorentine»;

5) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, il contenuto netto nonché l'eventuale marchio aziendale;

6) è vietata l'aggiunta di ogni altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione di origine protetta per i prodotti elaborati e/o trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Zafferano delle Colline Fiorentine», anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Regolamento CEE n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

L o g o

Descrizione: il marchio di identificazione è rappresentato da un giglio fiorentino in sottofondo di colore tra il grigio ed il viola di quadricromia con le seguenti percentuali C0%, M6%, Y12%, K4% con ai lati due infiorescenze di zafferano con gli stigmi in ben evidenza e di colore rosso. Sul giglio fiorentino e sulle infiorescenze di zafferano la scritta in nero «Zafferano delle Colline Fiorentine». Alla base del logo verrà posizionata l'identificazione della D.O.P. con il logo comunitario.

04A02214

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Contingenti comunitari di importazione di taluni prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese - Ridistribuzione di quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2003.

Si informa che con regolamento (CE) n. 308/04 della Commissione dell'Unione europea del 20 febbraio 2004, pubblicato nella GUCE L52/37 del 21 febbraio 2004 sono state fissate le norme per la partecipazione alla ridistribuzione nell'anno 2004 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2003 dei contingenti quantitativi di cui al regolamento (CE) del Consiglio n. 427/2003.

L'ammontare dei quantitativi da ridistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato I. Il modello di domanda figura in Allegato II.

Le domande per ottenere le licenze di importazione, redatte in carta semplice, possono essere presentate presso questa amministrazione, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella GUCE del regolamento (CE) n. 308/2004 e devono pervenire a questo Ministero - Direzione generale politica commerciale - Div. VII - V.le Boston, 25 - 00144 Roma - entro il termine perentorio del 10 marzo 2004, ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC).

La Commissione dell'Unione europea adotterà entro il 30 aprile 2004 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze hanno validità fino al 31 dicembre 2004.

Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operatività effettiva.

A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'Unione europea dei prodotti contingentati. Al fine di semplificare le formalità è sufficiente che gli importatori tradizionali già titolari di licenze d'importazione rilasciate al momento della ripartizione dei contingenti comunitari del 2004. presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente.

Possono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli altri importatori, solo gli operatori che, avendo ottenuto licenza di importazione per l'anno 2003, in base al regolamento (CE) n. 2077/2002 della Commissione possano dimostrare di aver importato almeno l'80% del quantitativo autorizzato.

Gli operatori ritenuti «persone legate» ai sensi dell'art. 143 (di cui si allega copia) del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 253 dell'11 ottobre 1993, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/01, possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda.

Nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione: Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'Unione europea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorità competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.

ALLEGATO I

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Parte riservata operatori tradizionali (3)	Quantità max richiedibile da operatori tradizionali
Calzature codici SA/NC	Ex 640299 (1)	7.290.222 paia	5000 paia
	6403 51 6403 59	1.182.900 paia	5000 paia
	Ex 6403 91 (1) Ex 6403 99 (1)	1.474.712 paia	5000 paia
	Ex 6404 11 (2)	3.126.812 paia	5000 paia
	6404 19 10	7.613.351 paia	5000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	8.237 tonn.	5 tonn.
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	12.424 tonn.	5 tonn.

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a € 9 al paio destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

(a) calzature appositamente ideate per la pratica di una attività sportiva con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili,

(b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a € 9 al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità;

(3) *75% del totale.

ALLEGATO II

Schema di domanda

Ministero delle attività produttive - D.G. politica commerciale - Div. VII, V.le Boston, 25 - 00144 ROMA

OGGETTO: Contingenti comunitari di importazione di prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese - Ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2003.

La ditta (nome o ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, n. di partita IVA) chiede di partecipare alla ridistribuzione del contingente di cui in oggetto:

tipo di merce: (denominazione e codice SA/NC);

quantità richiedibile (operatori non tradizionali: fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal regolamento;

si dichiara che le importazioni totali negli anni 1998 o 1999 sono state di .... (solo operatori tradizionali);

Si dichiara di aver ottenuto, nell'anno contingentale 2003, licenza di importazione n. .... per i prodotti di cui sopra e che la stessa è stata utilizzata almeno per l'80% (solo importatori non tradizionali);

Io sottoscritto .... certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica da me o a mio nome presentata (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93), per la ridistribuzione del contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.

Data ....

Firma ....

04A02209

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 23 dicembre 2003 del Ministero delle comunicazioni, recante: «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero, relativi alla corrispondenza». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 29, prima colonna, all'art. 1, comma 6, al terzo rigo, dove è scritto: «... del diritto di raccomandazione *alla* tariffe e ai prezzi vigenti ...», leggasi: «... del diritto di raccomandazione *alle* tariffe e ai prezzi vigenti...»;
ed ancora, alla pagina 29, seconda colonna, all'art. 2, comma 5, al secondo rigo, dove è scritto: «... sono indicati nell'*all'*allegato I...», leggasi: «... sono indicati nell'allegato I...».

04A02255

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2003, recante: «Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2003.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 32 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 2004).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 14, dopo la data ed il nominativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmatario del decreto medesimo, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2004, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n. 1, foglio n. 5».

04A02394

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401054/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

(*) tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.